

LXV.

TORNATA DI SABATO 22 MARZO 1890

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

SOMMARIO. *Il presidente comunica una lettera dell'onorevole Mazza che dichiara che ieri avrebbe votato con la minoranza — Il deputato Florenzano fa uguale dichiarazione, e i deputati Clementi e Ruggi dichiarano che avrebbero votato con la maggioranza. = Il deputato Imbriani propone che, di mano in mano che gli stenografi trascrivono i discorsi dei deputati, i discorsi stessi siano mandati subito in tipografia, e distribuiti anche ai giornali — Il presidente invita l'onorevole Imbriani a presentare la sua proposta, perchè segua il suo corso regolamentare — Il deputato Torraca si associa alla proposta dell'onorevole Imbriani. = Il ministro di grazia e giustizia presenta un disegno di legge per proroga del termine indicato dalla legge 14 luglio 1887 sulla abolizione delle decime e di altre prestazioni fondiari, e chiede che sia dichiarata d'urgenza. = Il presidente dà lettura delle conclusioni della maggioranza della Commissione, la quale propone che la Camera, sulla questione relativa al deputato Sbarbaro, passi all'ordine del giorno — Parlano su questa conclusione i deputati Lagasi, Cavallotti, Spirito, Simeoni, Bovio, Ferracciù, Roux, Fortunato, Colombo, Ercole, Imbriani, Bonghi, Arnaboldi, Baccarini, Tondi, il relatore deputato Cambray-Digny, il presidente del Consiglio, ed il ministro di grazia e giustizia — Votazione — Risoluzione intorno al giuramento del deputato Sbarbaro. = Sull'ordine dei lavori parlamentari parlano i deputati Bonghi, Cavallotti, ed il presidente del Consiglio.*

La seduta comincia alle 2.25 pomeridiane.

Adamoli, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

Presidente. L'onorevole Mazza scrive che per ragioni di salute non potè intervenire alla seduta di ieri; e che, se avesse preso parte alla votazione, avrebbe votato con la minoranza della Commissione.

L'onorevole Florenzano ha facoltà di parlare.

Florenzano. Ho chiesto di parlare per dichiarare che ieri uno strettissimo dovere, a cui non poteva venir meno, mi obbligò, con mio rincrescimento, ad allontanarmi dall'Aula. Avendo però assistito alla discussione, ed uso a manifestare liberamente

la mia opinione, mi preme di dichiarare che se fossi stato presente nell'ora del voto, avrei risposto affermativamente nella votazione nominale sulla proposta sospensiva; ed avrei votato per le conclusioni della minoranza della Commissione.

Presidente. L'onorevole Clementi ha facoltà di parlare.

Clementi. Devo dichiarare che, assente ieri per motivi di salute, avrei votato contro la sospensiva, cioè con la maggioranza della Commissione.

Presidente. L'onorevole Ruggi ha facoltà di parlare.

Ruggi. Debbo fare la stessa dichiarazione del-

l'onorevole Clementi, cioè che se fossi stato presente, avrei votato con la maggioranza.

Presidente. Di queste dichiarazioni si farà menzione nel processo verbale della seduta d'oggi.

L'onorevole Imbriani ha facoltà di parlare.

Imbriani. Io ho chiesto di parlare sul processo verbale a proposito di una questione sollevata ieri mattina per fare una proposta semplicissima.

Qui alle nostre discussioni deve presiedere la verità senza nessuna adulterazione.

Presidente. Senza dubbio.

Imbriani. Quindi io vorrei che di mano in mano che gli stenografi raccolgono le nostre parole, esse venissero stampate sopra foglietti. Così non si darebbe ragione a correzioni, a pentimenti, ad adulterazioni, a cambiamenti; ma le genuine parole espresse rimarrebbero; e si potrebbero di mano in mano distribuire anche alla tribuna della stampa. Perchè io comprendo bene che la stampa è la prima garanzia di ogni libertà, ma spesso si travisano anche le nostre parole.

Presidente. Onorevole Imbriani, Ella suppone una cosa che realmente non è esatta. Le parole non sono mai travisate, perchè l'ufficio di revisione adempie scrupolosamente al proprio dovere.

Imbriani. Permetta, ho parlato della stampa. Alle volte però, e questa è cosa notoria, nei resoconti definitivi si aumentano i discorsi, e da due colonne, si arriva a quattro, a cinque colonne, perchè si esplicano, avendo un certo periodo di gestazione.

Dunque io dico che spesso si travisa da parte della stampa, alle volte in buona fede, perchè non ode, alle volte non in buona fede; e in questo modo, mi pare, si taglierebbero le gambe alla malafede, perchè se dicesse il contrario, immediatamente sarebbe noto.

Certo io credo che il paese il quale deve presentarsi alle nostre discussioni, stia proprio in quei due o tre stenografi che sono là a trascrivere le nostre parole.

Presidente. Onorevole Imbriani, la sua è una proposta che riflette il regolamento, ed Ella sa che queste proposte debbano essere trasmesse alla Commissione specialmente incaricata.

Mi rimetta la sua proposta, ed io la trasmetterò alla Commissione del regolamento.

Le faccio poi osservare che alcuni giorni fa fu presentata una risoluzione relativa alla pubblicazione dei resoconti ufficiali della Camera, e quando questa risoluzione verrà in discussione, Ella potrà fare la proposta che crede.

Imbriani. Io faccio questa mozione, perchè la voce nostra che si diffonde nel paese, nella nazione per mezzo della stampa, ripeta le parole veramente da noi pronunziate. La stampa è il nostro fóro. È il fóro moderno.

Presidente. L'onorevole Torraca ha facoltà di parlare.

Torraca. Io mi associo completamente al desiderio espresso dall'onorevole Imbriani perchè i resoconti de' giornali debbono essere leali e veritieri; ma fo appello alla nota buona fede dell'onorevole Imbriani affinchè voglia dichiarare se mai il rimprovero da lui mosso ad alcuni giornali si astenda ai giornali di parte nostra.

Imbriani. Certo io sono lieto di dire che tra i resoconti più esatti ho sempre trovato quello del giornale *l'Opinione*. Questa è la verità. (*Parità*).

Presidente. L'incidente è esaurito. Se non vi sono altre osservazioni si intenderà approvato il processo verbale.

(È approvato).

Petizioni.

Presidente. Si dia lettura del sunto delle petizioni.

Adamoli, segretario, legge:

4632. La Camera di commercio di Milano chiede che il disegno di legge sugli infortuni del lavoro sia emendato in modo da non essere troppo vessatorio per le industrie, e da soddisfare in pari tempo le giuste domande dei lavoratori.

Presentazione di un nuovo disegno di legge.

Presidente. L'onorevole ministro guardasigilli ha facoltà di parlare.

Zanardelli, ministro guardasigilli. Mi onoro di presentare alla Camera un disegno di legge per la proroga del termine indicato nell'articolo 4 della legge 14 luglio 1887 sull'abolizione delle decime e di altre prestazioni fondiari. Prego dichiararlo d'urgenza essendo prossimo il termine da prorogare.

Presidente. Do atto all'onorevole ministro della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato e distribuito. L'onorevole ministro chiede che sia dichiarato d'urgenza.

(L'urgenza è ammessa).

Naturalmente seguirà la procedura degli Uffici.

Discussione sul quesito concernente il deputato Sbarbaro.

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione intorno alle conclusioni della Commissione circa il quesito sulla scarcerazione del deputato Sbarbaro.

La Commissione, su tale quesito, propone di passare all'ordine del giorno puro e semplice.

La significazione ne è questa: che la Camera non ha punto da occuparsi che il professore Sbarbaro, quantunque eletto deputato, sia tenuto in carcere per scontare la pena inflittagli con sentenza definitiva. È così, onorevole relatore?

Cambray-Digay, relatore. Precisamente.

Presidente. L'onorevole Roux, a nome della minoranza, non dissentendo dalla conclusione proposta dalla maggioranza della Commissione, fa un emendamento. Egli vorrebbe che la conclusione analoga fosse preceduta dalla seguente dichiarazione:

“ La Camera, senza pregiudicare le prerogative parlamentari sancite dall'articolo 45 dello Statuto, passa all'ordine del giorno sulla scarcerazione dell'onorevole Sbarbaro. ”

La discussione si apre sulla relazione della maggioranza; poi l'onorevole Roux spiegherà e svolgerà il suo emendamento.

Il primo iscritto contro le conclusioni della Giunta è l'onorevole Lagasi che ha facoltà di parlare.

Lagasi. Inscritto per parlare contro le conclusioni della Giunta, anche per dimostrare che da questi banchi si difendono non le persone che si chiamino Costa, o si chiamino Sbarbaro, ma i principii veri e sani, i principii democratici e liberali, io non credo di valermi della facoltà di parlare dopo la piega che la discussione ha preso in conseguenza del risultato del voto di ieri; e cedo la mia volta all'onorevole Cavallotti, a questo valoroso atleta della parola, che saprà molto bene adempiere al suo ufficio; anzi, meglio di quanto io potrei fare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavallotti.

Cavallotti. Io sarò breve e non farò citazioni di autorità. (Bene! a destra).

Sono contenti? Benissimo!

Parlo perchè non avendo io assunto formale impegno di astenermi dalla discussione, sono certo, parlando, di non venir meno a promesse: parlerò breve e perchè le stesse condizioni fisiche non mi

consentirebbero di dilungarmi e perchè non mi c'invitano le condizioni del Parlamento, nè l'ora che volge.

Se dovessi aprire tutto l'animo mio, dopo il voto di ieri, direi che sto pensando se ci sia una eccessiva soddisfazione d'amor proprio a chiamarsi, in questi giorni, deputato del Parlamento italiano.

Parlo senza gusto per l'ora che volge; senza gusto, per l'uomo che si discute.

Non è cosa allegra, non invitante alla elasticità del pensiero dover difendere principii in uomini che nol meriterebbero. Io non amo gli uomini senza coraggio civile nè personale; non amo gli uomini senza dignità nè coerenza; non amo gli uomini che insultano le donne; o che profanano la sacra scintilla che sortirono dalla natura. Quanto più viva, quanto più intensa la fiamma della mente, tanto maggiori gli obblighi dell'uomo.

Dirò di più: e il dirlo mi è dovere verso una grande memoria, a cui mi legherà fin che io viva la religione del cuore. Io vedo al banco del Governo uomini che senza volerlo han fatto del loro meglio perchè Pietro Sbarbaro sedesse in Parlamento: ma vi è pur qualcuno in quest'Aula, che ha fatto il suo possibile perchè il nome di Sbarbaro non uscisse dalle urne pavese; ed è colui che si onora di parlarvi in questo momento. Mi recai perciò apposta sul luogo.

Mi ricordai che, mandato qui a questa Camera contemporaneamente da Pavia e da Milano, quantunque costretto ad optare per la mia città nativa, pure avevo promesso a Pavia di considerarmi sempre come il suo morale rappresentante, come rappresentante dei suoi interessi materiali e morali; ed io tenni come impegno d'onore di recarmi a tentare coi consigli il possibile affinchè il nome di Pietro Sbarbaro non succedesse al nome di Benedetto Cairoli.

Devo dire però che, se ciò avvenne, non fu per colpa di Pavia città, nè della parte lombarda del collegio pavese, che nominava me pure per quattro Legislature al Parlamento.

Il torto altri lo ebbero: e l'ebbero primi coloro che in alto fecero di tutto per rivolgere verso il nome di Pietro Sbarbaro la reazione delle pubbliche simpatie.

Poichè nell'animo umano vi è un senso intimo di giustizia che si adombra e si ribella quante volte la giustizia gli paga usar due misure.

Quando questo sospetto penetra, l'uomo scompare; sottentra al suo posto qualcosa che è troppo superiore a lui, qualcosa che magari egli non me-

rita di rappresentare, ma che non si può offendere impunemente.

Severa lezione per coloro che a questi uomini erigono di questi piedestalli!

(Indicando il banco dei ministri). Io vedo a quel banco uomini insigni; ma se a quel banco sedesse anche alta e vera sapienza di Stato, noi oggi di Pietro Sbarbaro non saremmo qui a discutere. (Bene! all'estrema sinistra).

Il caso dello Sbarbaro (giacchè si ha a discutere facciamolo pure) è giuridicamente più grave perchè molto più semplice di quel che la Camera risolse, a suo modo, ieri, e che in ogni modo resterà un voto isolato della Camera, (perchè la Camera i suoi voti li fa e li disfà come meglio le aggrada); è giuridicamente più grave perchè offende più nettamente e più esplicitamente, senza neppure ombra di dubbio o sospetto d'equivoco, le nostre leggi fondamentali statutarie, e la sovranità del diritto popolare.

E quando dico del diritto popolare, badino gli onorevoli colleghi, che io non m'innalzo fino a quella dottrina, a cui pure nel fondo assente la mia ragione, e che considera questo diritto in una forma assoluta. È la scuola che ritiene il diritto popolare fonte di ogni diritto, di ogni potere, superiore a tutti i diritti, a tutti i poteri. « Re, Parlamento, diritto plebiscitario, Statuto, tutto è opera sua; » ed esso essendo superiore a tutto, può modificare e disfare tutto a sua posta. È la dottrina che Francesco Crispi proclamava un giorno da questi banchi, com'ebbi l'altro giorno l'onore di ricordare; e secondo questa dottrina il potere popolare, da lui tutti gli altri emanando, quindi anche il potere giudiziario, può attribuirsi anche il diritto di riformare i giudicati del magistrato. In nome di questa teoria appunto fu eletto Amilcare Cipriani.

Ma questo non è il caso o noi non abbiamo bisogno di metterci su questo terreno. Il caso dello Sbarbaro è molto più semplice e s'impone anche agli uomini che si fermano nel campo del giure positivo. Per il caso dello Sbarbaro noi non abbiamo bisogno nemmeno di uscire dal campo del diritto costituito dalle nostre leggi fondamentali così come sono, del nostro diritto statuario così come è: e così come è deve applicarsi, perchè la legge, finchè è legge, va rispettata. Interroghiamo la legge; e non v'è dubbio che, dove essa distinzioni non fa noi, non abbiamo il diritto di introdurne. Tanto meno è lecito, dove la legge definisce diritti di cittadini introdurre restrizioni che essa non contempla.

La legge è lampante ed è recente (ossia c'era

anche prima, ma noi l'abbiamo riformata nel 1882); è la legge elettorale politica, che all'articolo 86 definisce ed enumera nettamente i casi in cui un cittadino non può essere eletto.

Pa'ecchi altri articoli della stessa legge contemplano i casi di ineleggibilità; ma l'articolo 86 contempla precisamente la categoria dei cittadini che si trovano sotto condanna passata in giudicato, e precisa questi casi uno per uno, perchè non ci sia il menomo dubbio nella sua applicazione. Esso dice: « Oltre i casi nei quali la legge fa derivare da condanne penali la sospensione dell'esercizio del diritto elettorale pel tempo in esso indicato, incorrono nella perdita della qualità di elettore, e di eleggibile, e del diritto a chiederne il riconoscimento:

“ 1° I condannati a pene criminali, se non ottengono la riabilitazione;

“ 2° I condannati a pene correzionali per reati di furto, ricettazione dolosa di oggetti furtivi, truffa, appropriazione indebita, abuso di fiducia, o frode d'ogni altra specie e sotto qualunque titolo del Codice penale, qualunque specie di falso, falsa testimonianza e calunnia, non che per reati contro il buon costume, salvi i casi di riabilitazione di cui è parola nell'articolo 847 del Codice di procedura penale. »

Per tutte le altre condanne passate in giudicato, e non compreso in questo elenco tassativo, la eleggibilità non vien tolta; tutti gli altri cittadini non compresi in questo elenco, sotto il peso di queste condanne tassativamente enumerate, sono dal legislatore dichiarati eleggibili.

Che cosa ha voluto dire il legislatore con quest'articolo? Ha detto questo: Io, legislatore, ho diviso i poteri sociali, elettivo e giudiziario, perchè tra loro non nascano liti, così: Tu potere elettorale non hai diritto di nominare deputati cittadini che si trovino in questo elenco che io ti do, dei colpiti da queste e queste tali condanne: eccone qui la nota, tientela bene a mente.

Fra tutti questi tu non hai diritto di scegliere, per questi non puoi toccare la cosa giudicata, e se lo fai peggio per te. Io te li annullerò. Tu mi eleggi Amilcare Cipriani, ed io ti annullo l'elezione.

Per tutti gli altri cittadini, che non si trovano in questo elenco, che ebbero condanne per altri titoli non compresi in questa nota, tu, Corpo elettorale, non hai il diritto di cassare le sentenze, perchè i loro effetti giuridici restano, non hai il diritto di grazia perchè quello è riservato al Re; però hai diritto di elegerli, se questo è il tuo gusto; e di mandarli a rappresentarti in Parla-

mento. Vuol dire che io lascio a te la responsabilità di quella momentanea interruzione, che ne risentirà l'applicazione pratica della sentenza, la quale interruzione ad ogni modo non è una invasione del potere giudiziario, perchè sono io stesso che ha creato te e lui; sono io stesso che ho messo fra voi due questi confini. Tu puoi scegliere, fra questi esclusi dall'elenco tassativo che ti ho mostrato, gli uomini che effettivamente rappresentino alla Camera te e gli interessi tuoi; perchè io legislatore non faccio il buffone e se ti do questo diritto non te lo do per burla. Altrimenti se avessi avuto l'intenzione di limitare ancora maggiormente il diritto del corpo elettorale, avrei fatto qual cosa più semplice, avrei aggiunto nella legge un'altra categoria ed avrei detto: oltre i tali reati si ritengono ineleggibili anche coloro che hanno commesso i tali altri reati. Oppure avrei aggiunto quest'altro articolo: Articolo 87. "Oltre tutti i casi d'ineleggibilità contemplati dall'articolo 86, saranno ineleggibili tutti coloro che anche per altre condanne passate in giudicato, e non contemplate in questo articolo, stanno espiando una pena afflittiva qualunque."

Ma il legislatore questo non l'ha voluto. L'articolo è chiaro; tutti quelli che sono fuori di questo articolo hanno l'esercizio dei diritti politici: e gli elettori han diritto a nominarli. La libertà, si sa bene, ha anche i suoi inconvenienti, ma voler ripararvi, uscendo dal diritto, è un andar incontro a mali peggiori.

Tanto peggio per te, dice il legislatore al corpo elettorale, tanto peggio per te se del diritto che ti do te ne servi male. Vuol dire che la lezione servirà per un'altra volta. Tanto meglio per te se invece di quel tuo diritto userai con ragionevole discernimento portando la tua scelta sopra cittadini i quali, quantunque o siano in espiatione di pena per una condanna passata in giudicato o sieno sotto mandato di cattura preventivo non importa, siano tuttavia dei galantuomini. Una volta, per esempio, se andate a cercare in prigione il povero Antonio Billia, un'altra volta Cavallotti; non eran due cime, ma per abbastanza galantuomini passavano. (*Si ride*). Tanto meglio per te, o corpo elettorale, tanto meglio per voi cittadini, se sceglierete degli uomini onesti; tanto meglio per tutti se sceglierete degli uomini i quali, espiino pur condanne per reati che la legge è obbligata a riguardare come tali, ma che la società come tali non contempla; se scegliete persone utili a rappresentare il vostro interesse, quand'anche abbiano avuto qualche condanna, di quelle che non portano nè fanno disonore. Perchè, come dice benissimo un

mio egregio magistrato che siede nella Camera, l'onorevole Serra: *Ce n'est pas l'echafaud qui fait la honte, c'est le crime.*

Ed è appunto per questa possibile utilità che io ti affido questo diritto; tante volte l'uso discreto e ragionevole di questo diritto che io affido al tuo prudente discernimento sa mitigare, magari con piacere segreto degli stessi magistrati, che debbono pronunziare per ragione del loro ufficio certe condanne, il rigore delle condanne stesse, giuste od ingiuste che sieno.

Questi correttivi sono nell'essenza di un governo libero, dove l'opinione pubblica è sovrana e corregge tante volte utilmente gli errori o i rigori della stretta giustizia.

Ebbene di questo diritto si è valso il corpo elettorale pavese; ha guardato la legge, ha visto che, a tenore della legge, lo Sbarbaro era eleggibile, e gli elettori avean diritto di eleggerlo, e se ne è valso.

Gli elettori avran fatto bene o male: intanto, il diritto abbiamo obbligo di rispettarlo.

E tanto più perchè il caso qui si affaccia più grave dell'altro dell'onorevole Costa, che iori abbiamo risoluto.

Alle volte elettori, d'indole pacifica, elettori che non vogliono noie, brighe, fastidi, elettori, che vogliono avere dei deputati alla mano, che facciano i loro affari, e niente più, potrebbero anche non dare o si può supporre che non avrebbero dato il voto ai cittadini che elessero, se avessero potuto prevedere che, una volta eletti, quei cittadini avrebbero avuto guai con la giustizia.

Ma quando un elettore, quando il corpo elettorale va a cercare espressamente, col permesso del legislatore, i suoi deputati fra coloro che sono sotto il peso di condanne passate in giudicato, allora è espressamente, è a ragion veduta che il corpo elettorale va a cercarli in quella categoria, è espressamente, è consapevolmente che il corpo elettorale si vale del diritto, che il legislatore gli ha dato; ed è obbligo per noi di rispettarlo.

E poi io voglio essere anche giusto col corpo elettorale pavese.

Non è giusto affermare che egli abbia eletto lo Sbarbaro solo per il gusto di eleggere Sbarbaro.

Quanto più immeritevole è l'uomo, tanto più è severa e solenne la lezione che dalla elezione di lui scaturisce.

La coscienza popolare detesta anche il più lontano sospetto di una intrusione qualsiasi della politica nella giustizia.

La coscienza popolare detesta anche la più lontana apparenza, che la politica coi suoi risentimenti, giusti o ingiusti che siano, con le influenze dei grandi, possa essere entrata nelle aule che debbono essere il tempio della giustizia. Io non voglio qui attirarmi di nuovo i fulmini dell'onorevole Zanardelli, ma sono qui soltanto a ricavare dalla lezione del passato, un insegnamento per l'avvenire ed anche per il presente, se lo permette il guardasigilli. Che certe aule dove si giudica del diritto dei cittadini e delle pene non siano sgombre da miasmi, non interamente siano serene, l'onorevole guardasigilli mi scusi, può gridare finchè vuole (ieri l'onorevole Pellegrini offriva il suo capo, si pigli anche il mio, ma me lo lasci dire) è un guaio che non solo anche oggi esiste ma sul quale il legislatore non avrà mai abbastanza richiamato l'attenzione del Governo. Non più tardi di ieri lo stesso guardasigilli ricordava un'occasione in cui egli stesso aveva dovuto convenirne; e molte altre avrebbe potuto ricordare e scendere giù giù nella enumerazione fino a quella ultima del giorno in cui io dovetti venire qui a lagnarmi di un documento che pareva scritto da uno Sbarbaro qualunque, ed era scritto invece da un magistrato.

Ma che più? io debbo ripetere quel che ho detto ieri. In me delle questioni personali, una volta risolte, non resta nell'animo mio traccia di sorta, nè ricordo, nè sentimento che sia men che cordiale verso gli avversari di un dì o di un'ora.

Ma nella mia mente il concetto del giusto si affaccia ugualmente sereno; ed io che sono tra i deputati quello per cui la Camera fu maggior numero di volte disturbata dai guardasigilli che si succedettero a quel posto, io che mi sono visto presentare qui domande a procedere per duello fino a cinque alla volta, io posso ben essere lieto che a me e all'egregio uomo che ebbi avversario un giorno sia stata risparmiata una noia. Ma dico che i pesi non sono giusti, quando penso che se io risparmiassi questa noia, non lo devo all'essere deputato, lo devo soltanto all'avere avuto complice un membro del Governo, e che la signora giustizia, che vien qui a strillare per la uguaglianza del diritto contro i deputati, davanti ai membri del Governo si arresta.

Zanardelli, ministro guardasigilli. Lei può dire quello che vuole! Quale fu presentata per duello? Ne dica una!

Cavallotti. Ebbene, di un sentimento di questo genere, è stata un'affermazione, una protesta, una esplosione, chiamatela come volete, l'elezione di

Pavia. La coscienza pubblica, che avrebbe applaudito ad una condanna di carcere anche grave...

Crispi, presidente del Consiglio. Non fu ai tempi nostri.

Cavallotti. Se l'onorevole presidente del Consiglio vuole interrompermi mi interrompa, ma stia a sentire quello che dico. La coscienza pubblica che avrebbe capito una condanna anche grave, ma ragguagliata a certi confronti che s'imponessero, si irritò al pensiero che le pene inferocissero sull'uno piuttosto che sull'altro, solo perchè le frecce, invece di aver più bassa la meta salissero più in alto. Questa è la verità.

La coscienza pubblica vide qui in Roma altri ignobili libellisti, per mesi e per anni, trascinare nel fango ogni più santa cosa, ogni più illustro nome; anche il suo nome, onorevole Crispi, anche il suo nome, onorevole Zanardelli...

Crispi, presidente del Consiglio. Si divertano!

Cavallotti. E la coscienza pubblica non vide mai scendere sopra quei libellisti i fulmini della giustizia, mai una volta si accorse che un procuratore del Re si sia disturbato per loro. Peggio! Ancora oggi, triste a dirsi, ancora oggi, all'estero è retribuito con pubblici e lautissimi uffici taluno di coloro che aizzavano le ignobili penne, taluno al cui confronto appar coraggioso lo Sbarbaro, perchè questi almeno scriveva, firmava e rispondeva ai tribunali del fatto suo, mentre quei di cui parlo si contentavano di fare scrivere e coi danari dell'erario i sozzi libelli pagare.

Ebbene la coscienza pubblica cercò dove fossero, quali fossero le sentenze contro quei libellisti, dello Sbarbaro peggiori: e quando li vide, dai magistrati lasciati in pace, continuare tranquillamente, sotto il Governo nuovo, il mestiere antico, s'indignò, e frutto di questa indignazione fu l'elezione di Sbarbaro.

La lezione sarà stata aspra, sarà quel che volete, ma ora che è data, dovete meditarla e rispettarla. Dovete meditarla per provvedere in tempo a risanare da certi miasmi gli ambienti giudiziari; dovete rispettarla, perchè rispettarla sarà molto meglio dell'inasprirla e del provocarne una seconda edizione e peggiorata.

Sbarbaro non può restare in carcere perchè, come ho detto, è stato eletto validamente; e perchè il legislatore riconobbe il suo diritto, il diritto degli elettori. Ed una volta validamente eletto, non restava alla Camera altro compito se non di vedere se concorrevano in lui tutte le altre condizioni costituenti la validità della elezione. Ora è qui che la Camera poteva, essa, ri-

parare ciò che vi poteva essere di meno piacente nell'elezione dello Sbarbaro.

Molte volte la Camera, che siede come un giuri in queste cose, e che non dà conto a nessuno dei suoi responsi, molte volte la Camera, per alte considerazioni morali, ha annullato elezioni senza dirne il perchè. Poteva farlo nel caso dello Sbarbaro: io non so quale sarebbe stato il mio voto; ma poteva farlo e non l'ha fatto; oggi il diritto dello Sbarbaro è completo. Deputato eleggibile, elezione validissima, deputato convalidato: la questione è bell'e risolta, e l'ha risolta il deputato... Francesco Crispi.

Io aveva promesso di non fare citazioni, ma questa è autorevole tanto, che mi si conceda solamente quest'una.

« Il deputato è deputato fin da quando fu eletto, ed ha diritto di sedere in quest'Aula fin dal momento che la Camera ha riconosciuto in lui tutte le condizioni di eleggibilità. » Così testualmente l'onorevole Crispi nella seduta del 20 dicembre 1882. E l'onorevole Crispi proseguiva:

« C'è chi dice che l'articolo 44 dia diritto alla Camera di potere espellere il deputato, dopo che l'elezione fu convalidata. Ma esso dice: se un deputato per qualsiasi motivo cessa dalle sue funzioni, il Collegio sarà tosto convocato. Ora è chiaro che se cessa dalle funzioni, deve averle esercitate. Il verbo *cessare* non può avere altro significato. »

Dunque, se la Camera non può espellere il deputato, se il deputato una volta eletto e convalidato, come m'insegna il deputato Crispi, deve entrare immediatamente in funzioni, venir qui a esercitarle, la continuata detenzione dello Sbarbaro, che diventa la vera espulsione di cui parla il mio maestro Crispi, costituisce, non c'è che dire, una vera, flagrante, aperta, indiscutibile violazione della legge.

E se volete una prova che parli chiaramente alla coscienza vostra, io vi porto un esempio.

Supponete che, invece dello Sbarbaro, contro cui si solleva e giustamente l'onda di molte antipatie, supponete che in vece sua si trovasse in carcere al momento dell'elezione un cittadino egregio qualunque, che espresse una condanna per reato, poniamo il caso, di duello od altro che sia: or bene, mettetevi la mano sul cuore, e ditemi se quel cittadino non sarebbe qui fin dal giorno della convalidazione. Ora la legge non si può violar contro nessuno, neppur contro gli indegni; la legge copre tutti; nella sua serenità, non guarda in faccia a nessuno.

E mi è parso di sognare, quando udii presunti interpreti del pensiero del Governo arrivar per-

sino ad accusare il nostro illustre presidente per aver compiuto il suo stretto dovere, comunicando alla Camera la lettera che Pietro Sbarbaro, membro della Camera convalidato, gli trasmetteva.

Egli era ed è in diritto di comunicare con la Camera di cui fa parte, come era in diritto (riconosciutogli dal deputato Crispi) di venir qui appena convalidato. Violò la legge il Governo trattendolo in carcere. E violarla, poi, nel caso presente, è follia, non da uomini di Stato.

Sbarbaro tornato nel paese, tornato fra noi, circondato dall'opinione che si merita, è un uomo morto, Sbarbaro in carcere, rappresenta la legge conculcata, violata, e violata in oltraggio degli elettori e del Parlamento. Perchè se oggi la violata contro un deputato antipatico, domani vi terrete autorizzati a violarla contro qualunque deputato integro, sol perchè invisò al Governo.

Ebbene è già troppo che per cagione di Sbarbaro si sia arrivati sin qui: ed io non mi sento di aggiungere altri gradini al piedistallo che gli state erigendo.

Onorevoli ministri, non siete uomini di Stato se innalzate questo uomo fino alla dignità della legge conculcata; non siete uomini politici, se la ragione politica sacrificate ai risentimenti personali.

Ridate impero alla legge, perchè lo Sbarbaro scenda di lassù, dal piedistallo che gli avete eretto voi, e ritorni quello che egli è, ritorni al livello dove gli occhi del paese non andran più a cercarlo, dove le urne non troveranno più il suo nome.

Ridate impero alla legge, perchè lo Sbarbaro torni alle sue naturali proporzioni: è il solo modo di liberarne per sempre il Parlamento.

Questo io dico a voi, cioè questo direi se potessi nutrire la più lontana speranza che nell'ora che corre i miei consigli e la mia voce potessero essere ancora ascoltati. Ma voi su quei banchi (*Indica il banco dei ministri*) vivete in questo momento in potestà altrui, non siete uomini liberi. Ieri prima del voto io avevo visto in voi i dieci decemviri; oggi non vedo in voi che dieci prigionieri di guerra della Destra, legati mani e piedi alla Destra (*Rumori a destra — Approvazioni all'estrema sinistra*), perchè avete veduto allontanarsi da voi con rammarico tutta l'antica parte liberale del Parlamento, che divise con voi le aspirazioni, i ricordi, le battaglie, le emozioni di giorni che parlano ancora alla vostra memoria. (*Approvazioni a sinistra*).

Avete vinto, perchè avete avuto da quell'altra parte, e che ha il merito di essere logica nei suoi convincimenti, avete avuto da essa la carità di

un voto. Ma badate che di carità non lungamente e non bene si vive.

Del primo 19 maggio avete visto quale sia stata la conclusione: onorevole Zanardelli, onorevole Miceli e onorevole Crispi, a rivederci alla fine del secondo! (*Bene! Bravo!*)

Presidente. L'onorevole Spirito ha facoltà di parlare.

Spirito. Io m'iscrissi per parlare nella discussione relativa all'onorevole Costa, non perchè si trattasse dell'onorevole Costa, ma perchè si sollevavano gravi questioni sulle nostre prerogative parlamentari; e mi ero iscritto nella discussione che riguarda l'onorevole Sbarbaro, per la medesima ragione.

Per me Costa e Sbarbaro non erano due uomini: erano come due casi, che davano occasione a queste gravi questioni.

Ora, le questioni stesse, per chi non voglia farne tema di dibattiti personali, sono state largamente esaminate nella discussione di questi tre giorni scorsi; ed è per questo che io non avrei adesso altro da aggiungere.

Ma mi preme di fare una dichiarazione, ed è questa: coerente ai principii che ho sostenuto nell'altra discussione, io credo che la prerogativa parlamentare non si debba arrestare innanzi alla cosa giudicata, e non si possa quindi arrestare neanche innanzi al caso dello Sbarbaro.

La differenza fra i due casi sta in ciò soltanto: che nel caso dell'onorevole Costa avevamo un giudicato non ancora eseguito, mentre ora abbiamo un giudicato che è in corso di esecuzione; ma io penso che la questione sia identica; i particolari di essa nulla tolgono alla identità sostanziale della cosa.

Si tratta sempre di vedere se la prerogativa della Camera possa arrivare al punto da sospendere l'esecuzione del giudicato, tanto nel caso che ne sia cominciata la esecuzione, quanto in quello che la esecuzione stessa non abbia ancora avuto principio.

Io non accetto l'idea dell'onorevole Cavallotti, che soltanto perchè un cittadino eleggibile sia stato eletto, egli debba necessariamente esser messo in condizione da esercitare il suo ufficio. No: lo eserciterà, se può, se vuole. Se non vuole, non lo eserciterà; se non può, non lo eserciterà neppure. Vi è però un giudice al di sopra degli elettori e del deputato; e questo giudice è la Camera. La Camera soltanto può dire se ad un eletto, il quale si trovi detenuto, possa aprirsi la porta del carcere e consentirsi che venga ad esercitare il suo ufficio di deputato, durante la

Sessione, salvo a ritornare in carcere a continuare la espiazione della pena, dopo chiusa la Sessione.

E la decisione di questo giudice supremo non può essere ispirata ad altri criteri, che di convenienza e di opportunità.

Quindi io mi avvicino alle idee della minoranza della Commissione; e mi vi avvicino anche negli apprezzamenti di fatto.

Senza ripetere ciò che ha scritto l'onorevole Roux nella relazione dell'onorevole Cambray-Digny, come espressione del voto della minoranza della Commissione; senza ripetere quelle ragioni, qualche altra ne potrei aggiungere, specialmente quella che riguarda la gravità della pena. Questo per me è criterio spesso decisivo in simili questioni. Quando si tratta di piccole pene, nessun pericolo vi può essere a permettere che si spiino o che si continuino ad espia- re dopo la Sessione. Senza aggiungere altro, io mi unifermo al voto dell'onorevole Roux, per dire che, per conto mio, non consento che s'interrompa la espiazione della pena dell'onorevole Sbarbaro.

Se ci si presentasse il caso di un collega, il quale, per una ragione qualunque, fosse stato condannato a 10, a 15 giorni, ad un mese di carcere; e ci si facesse la domanda di concedere a questo collega di venire ad esercitare il suo ufficio durante la Sessione, salvo ad espia- re od a continuare ad espia- re questa pena, dopo chiusa la Sessione; io non troverei difficoltà alcuna ad acconsentire.

La poca entità della pena mi farebbe sicuro che il collega condannato non profitterebbe della libertà, per sottrarsi con la fuga alla espiazione della pena, in onta alla legge ed alla giustizia.

Non crederei, così, di violare alcun principio; non crederei di violare alcuna legge. Ha detto l'onorevole Cambray-Digny che v'è differenza fra l'un caso o l'altro, perchè la ragion del possesso è sempre qualcosa. Ma è proprio vero che noi dobbiamo risolvere queste elevate questioni d'immunità parlamentare, ispirandoci a questa specie di criteri, che sono di diritto privato, non di diritto pubblico, tanto meno di diritto statutario?

Ha detto pure l'onorevole Cambray-Digny che le nostre consuetudini vogliono che una pena che si è cominciata ad espia- re non si possa e non si debba interrompere.

Ebbene, io potrei dirgli che vi sono dei casi in cui l'espiazione della pena si interrompe. Ma non è lecito ora obliare un fatto legislativo recente ed importantissimo, cioè che abbiamo creato

col nuovo Codice penale l'istituto della liberazione condizionale.

Per effetto di questo istituto, una pena non ancora interamente espiata può considerarsi come espiata; e il condannato vien liberato; ma salvo a ritornare in carcere ad espiarvi il resto della pena, se non si conduce bene.

Dunque, si può interrompere l'espiazione della pena anche in casi ordinari, che non hanno neppure lontanamente lo scopo importantissimo di permettere al deputato di esercitare il suo ufficio.

Ed è perciò che ho espresso opinioni, che tendono più ad una interpretazione estensiva che restrittiva della immunità parlamentare.

Però nell'applicazione, io sono e debbo essere assai discreto, assai rigido.

Debbo esserlo, perchè, come dissi nell'altra discussione, la nostra prerogativa parlamentare deve fermarsi innanzi a questa barriera: il rispetto all'interesse della giustizia, il rispetto al principio della uguaglianza dei cittadini innanzi alla legge.

Io dico che la immunità parlamentare si può spingere tanto oltre, che essa finisca là dove cominci la offesa al principio della indipendenza del potere giudiziario. Questo per me è principio supremo, che bisogna rispettare sempre.

La menoma offesa alla indipendenza del potere giudiziario è tal grave cosa, che essa non deve mai essere tollerata in un paese civile.

Si è detto ieri che noi pronunziamo delle parole magniloquenti, pompose, in difesa del potere giudiziario.

Questo è titolo d'onore per noi. Se c'è davvero qualche cosa di sacro al mondo, è l'amministrazione della giustizia; e tutti quanti dobbiamo adoperarci, perchè come cosa sacra essa sia ritenuta dalla coscienza del paese.

Ieri ho sentito parole irriverenti contro la magistratura; si è detto che i suoi pronunziati non sempre hanno un grande valore morale, e perciò non viene il finimondo, se qualche volta di essi non facciamo grande rispetto.

Ciò vuol dire che noi non apprezziamo la indipendenza del magistrato ed offendiamo i suoi diritti ed il suo decoro. E vi parrebbe opera gloriosa cotesta?

Se il potere esecutivo facesse e dicesse anche meno di questo, come proromperebbe sdegnosa l'ira da' vostri animi concitati; come condannereste, e giustamente, la condotta del Governo. Ma con qual diritto, se anche noi non rispettiamo la magistratura?

Se vogliamo fare opera patriottica, leviamo

tutti il nostro scudo, per difendere la maestà e l'indipendenza del potere giudiziario, la santità della cosa giudicata.

La giustizia ne' popoli è come un faro luminoso. I flutti tempestosi della politica non debbono giungere coi loro spruzzi ad oscurare, tanto meno a spegnere, questo faro di civiltà.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Simeoni.

Simeoni. Onorevoli colleghi, anch'io convergo nell'opinione dell'onorevole Spirito, che le due questioni Costa e Sbarbaro, per quanto, per alcune modalità, possano sembrare differenti, nella sostanza sieno la stessa cosa. Ed invero, d'altro non si tratta in entrambi i casi, che di vedere se la cosa giudicata debba o meno cedere innanzi alla prerogativa parlamentare.

La Camera nella sua maggioranza ha stabilito, nel caso di Costa, che la forza del giudicato debba prevalere alla prerogativa parlamentare; onde è che io, che aveva chiesto di parlare per sostenere la tesi opposta, credo di essere deferente al voto manifestato dalla Camera, rinunciando a svolgere largamente quella tesi.

Ma non mi posso trattenere dal manifestare una sola considerazione, che non ho sentito nè accennare nè svolgere durante la lunga discussione che per tre giorni si è fatta sull'incidento Costa, e che a me pare degna dell'attenzione della Camera.

Ieri il Governo ha sostenuto che la Camera non ha in nessun caso il diritto di soprassedere dall'esecuzione del giudicato anche di fronte alla condanna di un deputato, che non sia dichiarato decaduto dal mandato suo.

Or io traggo un riflesso contrario a tale massima dal sistema legislativo inaugurato dallo stesso Governo in ordine alla esecuzione dei giudicati; sistema che m'induce a persistere nella opinione mia, perchè noi possiamo essere amici perfino deferenti del Ministero; ma non possiamo seguirlo alla cieca in ogni cosa, sino al punto da far tacere la nostra coscienza in quistione di principi, in cui professiamo opposti convincimenti.

Il Governo, che sostiene non potersi mai sospendere il giudicato di condanna, non è forse egli stesso che ha fatto testè votare dal Senato, ed ha proposto alla approvazione della Camera, un disegno di legge (che io non approverò), col quale si viene a prescrivere, che alcuni condannati, i quali avrebbero già espiata la loro pena, debbano rimanere per due anni ancora nel carcere, a disposizione del potere esecutivo?

O non è questa la forma più classica e più

strana della sospensione del giudicato; quando cioè pel giudicato del potere giudiziario la pena è stata completamente espiata?

Or dunque non si tratta più di sapere se si possa sospendere l'esecuzione di un giudicato, ma se ci sia un solo caso possibile di sospensione, o se ce ne possono essere diversi; nella quale ipotesi, il primo sarebbe certo quello dell'esercizio del mandato legislativo.

Comprendo che mi si potrà obiettare che nel caso che ho riferito il potere esecutivo chiede l'autorizzazione al potere legislativo.

Ma, signori, non è forse lo stesso potere legislativo, con lo Statuto e con la legge elettorale politica, non siamo noi stessi, che veniamo ad applicare la sospensione dell'esecuzione del giudicato, durante la Sessione parlamentare, in omaggio alla guarentigia del deputato? Nè si aggiunga che in quel caso una ragione d'ordine pubblico e di pubblica sicurezza giustifica l'eccezionale provvedimento legislativo. Imperocchè da quel provvedimento io tragga due conseguenze, una di merito che accennerò appena perchè esce dai limiti della discussione odierna, ed è che quella misura è enorme perchè vale a fare della sentenza del magistrato uno scritto inefficace e di niun effetto, contro il diritto pubblico di tutte le nazioni civili; e non è poi per verun verso necessaria, perchè, per esempio, non è guari nella Spagna è stata data una larga amnistia, riducendo a venticinque anni non un piccolo numero, ma tutte le condanne ai lavori forzati a vita, senza ricorrere a nessuna misura di pubblica sicurezza; e qui da noi si tratterebbe di pochissimi condannati.

L'altra deduzione che sono sicuro trarrete voi stessi da questo nuovo metodo di legislazione è questa: che dunque c'è un caso in cui lo stesso Governo del Re riconosce, che è possibile la sospensione del giudicato. Ed allora che cosa rimane? Rimane di vedere se questo caso debba essere unico. Ed io non esito a dichiarare, che preferisco, e conchiudo, preferisco alla sospensione dei giudicati, consistente nel mantenere in carcere a disposizione del potere esecutivo chi per virtù di legge e per opera di giudicato, ha compiuto l'espiatione della sua pena; a siffatta sospensione di giudicato preferisco quella diretta a mantenere il deputato condannato libero durante la Sessione, a disposizione del potere legislativo, cioè per la libera esplicazione del suo mandato, che è parte integrale ed intangibile della sovranità popolare. Ecco quello che doveva dire. (*Bravo!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bovio.

Bovio. La Camera giudicherà come ieri; io parlerò come ieri. Dissi che la dichiarazione che facevo per Andrea Costa l'avrei fatta per qualunque altro. La farò dunque, sia pure che quest'altro si chiami Pietro Sbarbaro.

Io avrei desiderato che queste discussioni non si fossero fatte mai, tanta dovea essere la fede di tutti nella cosa giudicata; ma la discussione d'ieri ha provato che nulla c'è d'indiscutibile innanzi alla Camera, come nulla c'è d'indiscutibile innanzi all'esame, e che lo zelo col quale il Governo difese certe sentenze può ben rispondere ad una necessità politica, ma non a certa verità di giudicati su' quali scesero a pesare cento e nove palle nere.

Sia pure che quella discussione abbia mozzata qualche prerogativa o qualche privilegio; ma, certo, ha allargato il diritto istesso della discussione. E il poter tutto discutere è un freno per tutti.

Quali le immediate conseguenze politiche di quella discussione?

Il Governo fu salvato da' voti di destra; ed è questo uno de' casi ne' quali i voti si pesano. Que' nostri colleghi non danno il loro voto arcaicamente, ma per i loro fini politici. (*Rumori e proteste a destra*).

Presidente. Onorevole Bovio, ognuno vota secondo la propria coscienza.

Bovio. Sì, ma per fini politici, perchè ne' Parlamenti tutto divien politica, anche la più astratta questione religiosa.

E bene, hanno provato una volta di più che il Governo può fare legislazione di sinistra e politica di destra per trovarsi un giorno senza della l'una e senza dell'altra. (*Approvazioni a sinistra*). Scioglierà la Camera? Troverà nel paese o il vuoto o la confusione.

Quando io un giorno, da questi banchi, accennai alla nuova divisione de' partiti, prevedendo il trasformismo, l'onorevole Zanardelli gridò: *Andrò io con l'onorevole Bonghi?* Non so: si sono incontrati. (*Si ride*). E questo dice che tra le vostre leggi e la vostra politica non c'è armonia, e vi ricorda che non tanto dalle leggi sono giudicati i governi quanto dalla politica.

Voi siete sulla via di un secondo trasformismo che potrebbe tornare più dannoso del primo.

Fatte queste considerazioni sul caso d'ieri, veniamo a quello di oggi.

Questa discussione si fa perchè nessuno crede

l'onorevole Sbarbaro degno di allora e nessuno lo crede degno di sette anni di carcere.

Quando udii qua e là rumori in favor suo ed una Commissione di studenti delle Università italiane venne a chiedermi di essere presentata all'onorevole Zanardelli per la grazia a Sbarbaro: andiamo, dissi, se questa grazia può risparmiare una elezione ed una discussione.

L'onorevole Zanardelli pareva ben disposto, ma gravi dovettero pesare sull'animo suo le ragioni di sospensione. A me parve di vederle raccolte tutte in queste due parole del ministro: *E poi?* Egli non voleva assumere tutta la responsabilità, non potendo giurare sul carattere di quell'uomo. Certo era più facile a me chiederla, che a lui concederla. Intanto la elezione avvenne, ed ecco oggi la niente simpatica discussione.

Rispetto al diritto, essendo l'onorevole Sbarbaro eleggibile ed eletto, egli dovrebbe stare qui; e per allontanarlo si deve ricorrere a molte sottigliezze, che non sono mai l'equità, non sono mai lo spirito della legge.

A chi è eleggibile ed è eletto, il suffragio popolare deve essere considerato un salvacondotto pari a qualunque grazia sovrana.

In un Parlamento questi accorgimenti forensi non dovrebbero apparire. Ma poichè il Parlamento è innanzi tutto un corpo politico, io torno a farla politica questa mia dichiarazione, come feci la prima.

Tutti ricordate, pur troppo, la durlindana dell'onorevole Sbarbaro. Molti miei colleghi vanno ripetendo che i miei libri e discorsi sono oscuri a loro, e della loro parola io non ho dubitato mai. E bene, io vorrei piuttosto rimanere l'oscuro autore di quei libri e discorsi letti da pochi uomini, che essere stato lo scrittore di quelle *Forche caudine* lette già avidamente da migliaia e migliaia di ombre. Più volte da quelle forche scese un fil di canape per incapparmi, e fu fragile, ed io per le stampe protestai contro l'eccessiva pena infitta all'impiccatore, e la mia difesa di oggi è ancora una protesta.

Onde venne quell'uomo che, fattosi d'improvviso terribile a molti, vide in pochi giorni chi gli mendicava la lode, chi si acquattava, e chi gli prestava il fielo, nascondendosi dopo lui?

Egli venne nell'ora in cui i Tersiti sono giganti, perchè gli Ajaci sono sepolti; (*Bene!*) venne cioè quando il trasformismo aveva ucciso partiti e caratteri.

Il libello parve un giudizio universale; e un uomo che assaliva, mordeva, tempestateva, penetrando inaspettato nel gabinetto, nella famiglia,

ne' tribunali, nell'alcova, parve il giudice de' tempi. E solo, miracolo di pensiero procace in forma brunita, scosse l'apatia del vecchio ministro, che, sereno nelle tempeste parlamentari, sentì le trafitture, si contorse, e... pianse!... Ah certo, ci sono in qualunque anima certe corde, che, tocche, danno lamento.

Ed egli, il flagellatore, sugli omeri pubblici arrivò al Parlamento. E il Parlamento doveva essere il suo carcere, qui dovea finire, qui mostrarsi nelle naturali proporzioni, qui espiare negli insuccessi la facile gloria delle invettive e l'assenza di un pensiero dominante. (*Benissimo!*)

No, e qui appare la politica di certi uomini grandi a metà, bisognava a forza farne un Prometeo incatenato alla rupe per fierezza di sentonza barbogia; ed ecco l'Ercole vero, il popolo, che lo scatenò e ve lo rimanda.

Accettatelo, accoglietelo, sia il ben venuto, uno di più e niente altro. (*Risa*). Certe terribilità non sono che da lontano; e perciò Dio si pose troppo in alto. (*Harità*).

Giuseppe Ferrari disse: Chiamate su questi banchi Mazzini e finirà. Ma Ferrari era un filosofo e Mazzini era più grande di un filosofo. Qui dentro Mazzini non capiva, mentre Ferrari capiva in Senato. Ma qui dentro Sbarbaro cape e in qualunque sedia si mummifica. Venga: sono tribuni ingranditi dai dolori pubblici e dallo zelo de' magistrati, ma che finiscono dove la discussione parlamentare comincia.

La conclusione è che quello che io sostenni per l'onorevole Costa, il rinvio a quando che sia, alla Commissione, alla Camera di là da venire, rinvio che poi fu accolto da un ordine del giorno di valentuomini e di antichi liberali, torno a proporlo per questo Sbarbaro. (*Harità*).

Il rinvio, intendo, rispetto all'esecuzione della sentenza; il mio pensiero è chiaro anche se sia stato ingannato dalla parola. Però invece di accorgervi delle mie parole, che più o meno ritraggono il pensiero, accorgetevi di questo, che se Sbarbaro ha molto errato, ha pure molto studiato e molto sofferto. Accoglietelo. (*Approvazioni a sinistra - Molti deputati vanno a stringere la mano all'oratore*).

Presidenzie. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ferracciù.

Ferracciù. (*Segni di vivissima attenzione*). Mi permetta la Camera di portare la questione sopra un terreno che parmi ancora poco esplorato, e di esaminarla con calma sotto un punto di vista particolare, ed alquanto elevato, spogliandola, ben

inteso, da tutte le meschinità personali. La enuncio in termini chiari e precisi.

Io domando: un cittadino al quale si conferisco, nei modi stabiliti dalla legge, il mandato di rappresentare la nazione, può essere escluso dall'esercizio di questo mandato, che è l'esplicazione di un diritto sovrano, per la semplice ragione che sconta, o deve scontare una pena che non intacca per nulla la sua capacità giuridica?

Ecco la questione semplicissima che io presento, e sulla quale richiamo l'attenzione di tutti indistintamente i miei onorevoli colleghi, qualunque sia il posto da essi occupato nella Camera. Qui non vi può essere distinzione di partiti, nè discrepanza d'idee o d'opinioni; qui abbiamo, e dobbiamo aver tutti un solo obbiettivo, uno scopo solo, quello cioè di far trionfare i principii, onde si regge il nostro modo d'essere nella civile convivenza, voglio dire i principii del nostro diritto pubblico interno. Ed è precisamente in base a questi principii consacrati dallo Statuto, e dalla legge elettorale, che io penso doversi risolvere negativamente la proposta questione.

Chi è, o signori, che può sedere nella Camera come rappresentante della nazione? La Camera elettiva, dice l'articolo 39 dello Statuto; « è composta di deputati legalmente scelti dai collegi elettorali: ma nessun deputato, soggiunge l'articolo 40, può esservi ammesso se oltre ad essere suddito del Re, avere l'età di trent'anni, e godere i diritti civili e politici, non riunisca in sè gli altri requisiti voluti dalla legge. » Requisiti che la legge non definisce in modo positivo e diretto, ma per via di esclusione, ed in modo, per così dire, negativo, negando cioè il diritto di eleggibilità a tutti coloro che si trovano in certe determinate condizioni. Chi dunque sia stato regolarmente eletto ed abbia i requisiti voluti dallo Statuto, nè si trovi in alcuno dei casi di esclusione espressamente designati dalla legge, si intende per ciò solo abilitato a sedere nella Camera come rappresentante della nazione con tutti i diritti e i doveri inerenti a questa sua qualità.

La conseguenza mi pare ineluttabile. Ma questa conseguenza sarà essa sostenibile anche quando l'eletto debba espiare o si trovi espiando una pena, ma una pena che non altera in veruna guisa le condizioni della sua eleggibilità? Signori, se le nostre istituzioni non sono veramente una maschera, se lo Statuto e la legge elettorale significano qualcosa di serio, se non è una canzonatura, uno scherno il chiamare in nome del Re gli elettori alle urne per esercitare quella parte di sovranità che loro appartiene, io credo

che solo porre il quesito sia lo stesso che risolverlo.

La legge, mentre dichiara indegni di rappresentare il paese i condannati a pene correzionali per certi determinati reati, abbandona, starei per dire, al criterio e al discernimento dei comizi i condannati alle stesse pene, ma per reati diversi da quelli che essa designa. Poco importa che coloro, i quali ne sono colpiti, le scontino attualmente, o debbano scontarle più tardi. La legge non fa differenza tra gli uni e gli altri, e tanto gli uni quanto gli altri, rimanendo sempre nel novero degli eleggibili anche dopo la condanna (sia pur passata in cosa giudicata), possono essere giuridicamente e validamente eletti: indi ne segue, che qualora i medesimi siano eletti davvero, ed eletti nelle prescritte forme, nessuno possa opporsi al libero esercizio dell'alto e nobile ufficio, a cui li chiama la fiducia degli elettori: qualunque ostacolo si volesse loro frapporre in codesto esercizio, sarebbe un attentato ai diritti di sovranità che esercitano in nome della nazione i comizi popolari. Questa, signori, è la legge; se non piace la si tolga di mezzo, ma, Dio buono! finchè esiste bisogna rispettarla e farla rispettare.

Vorrei qui ricordare il noto aforisma: *Quod lex voluit expressit*, per sostenere che qualora la legge avesse voluto subordinare gli effetti dell'elezione all'espiazione della pena per parte dell'eletto, lo avrebbe espressamente dichiarato. Ma per un verso mi parrebbe di far cosa superflua, e per l'altro d'impicciolire la questione. Mi permetterò nondimeno di accennare a qualche caso analogo, più che per altro, per far conoscere che il ricordo non sarebbe del tutto fuor di luogo.

Per esempio, la legge elettorale politica, volendo stabilire un'eccezione a favore dei condannati per oziosità, mendicizia e vagabondaggio, dice chiaro nell'articolo 87 che la loro incapacità cessa di pien diritto un anno dopo espiata la pena, laddove quella degli altri non si cancella che mediante la riabilitazione. Così ancora la legge elettorale amministrativa, volendo colpire d'incapacità i condannati a pene correzionali prima di averle scontate, ne fa espressa menzione nell'articolo 26, e prescrive che mentre scontano le pene loro inflitte non sono nè elettori nè eleggibili; prescrizione questa che non farebbe certamente difetto nella legge elettorale politica, qualora si fosse con essa voluto adottare il medesimo principio.

Questa deduzione mi pare abbastanza logica, e tanto più da ritenersi, inquantochè una dedu-

zione contraria condurrebbe nel caso in discorso ad uno sconcio gravissimo.

Tutti sappiamo che Peletto di Pavia deve ancora scontare cinque anni di prigionia; e, se per cinque anni lo si dovesse tenere in carcere, resterebbe escluso dalla Camera per tutta la Legislatura. Si avrebbe così lo spettacolo d'un collegio vacante senza vacanza: vacante, perchè il deputato eletto, essendo in carcere, non potrebbe rappresentarlo; senza vacanza, perchè lo stesso deputato, essendo ancor vivo e non avendo cessato dalle sue funzioni (che mai non ebbe), a senso dell'articolo 44 non potrebbe essere surrogato da altri con una nuova elezione.

Sarebbe cotesto un fatto assai degno di nota, e varrebbe, non foss'altro, a mostrare una volta di più come si rispetti lo spirito delle nostre leggi e come particolarmente sarebbe rispettato l'articolo 80 della legge elettorale, che vuole non si lasci vacante un collegio al di là del termine di un mese.

Fatta questa piccola intramessa, ritorno sul cominciato e mi fermo ancora un poco sulla questione di principio. Io non so, e non voglio sapere con quali criteri abbia sin qui proceduto chi rappresenta il potere esecutivo; ma so che, anche nel dubbio più lontano di poter urtare contro le basi sulle quali è stabilita la rappresentanza nazionale, gli bisognava procedere con passo molto riguardoso.

Signori, i diritti sovrani della nazione, solennemente affermati dallo Statuto e dalla legge elettorale, sono sacri ed inviolabili. Contro codesti diritti non c'è potere che tenga; nessuno può farli sparire o menomarli; ed un procedimento qualunque in senso contrario non sarebbe soltanto un attentato ai medesimi, ma un'ingiuria, ed una ingiuria grave al Capo supremo dello Stato, che in sè li personifica e, con fede tradizionale, li serba e custodisce quale un deposito sacro ed intangibile. (*Bene! Bravo! — Molti deputati scendono nell'emiciclo per meglio ascoltare l'oratore.*)

Mi direte che, così ragionando, esagero grandemente i principii; ed invece a me pare che esageri oltre misura le proprie attribuzioni chi pretende di annientare col carcere il diritto di eligibilità, e si permette così di violare la legge, facendo arbitrariamente ciò che la stessa legge non vuole sia fatto. Vi ha forse nel nostro politico reggimento alcun pubblico ufficiale che possa dirsi superiore alle sue leggi? Quando il Capo dello Stato, per virtù dell'articolo 49 della legge elettorale, convoca i Comizi, e in nome della nazione invita i medesimi a scegliere i de-

putati che debbono rappresentarla; quando i Comizi così convocati esercitano il sovrano loro diritto di scelta, e questa fanno cadere sopra cittadini che la legge dichiara eleggibili senza limitazione di sorta, chi mai potrebbe pretendere di limitare codesto loro diritto e distruggere così per modo indiretto gli effetti della scelta da essi regolarmente e validamente fatta?

La legge, dando facoltà al collegio di scegliere un condannato per suo rappresentante, gli dà virtualmente il diritto di avere un deputato che possa rappresentarlo alla Camera con tutta la pionezza della sua libertà: s'intende per conseguenza che abbia anche voluto cancellare, o almeno sospendere l'effetto della condanna, e così rimuovere ogni ostacolo all'esercizio di quel diritto ch'essa garantisce a tutti gli eletti, quando sono eletti secondo le norme da essa medesima stabilite. Se la legge dovesse intendersi diversamente, sarebbe una legge irrisoria, una legge fatta per ingannare gli elettori. Perciocchè toglierebbe indirettamente ai medesimi ciò che loro direttamente concede, annullerebbe cioè il diritto di scelta loro concesso, permettendo l'esecuzione di una condanna che lo rende inefficace. Sarebbe il massimo degli assurdi.

Io non posso non commendare, ed altamente commendare, lo zelo che si spiega per l'osservanza delle leggi penali: ma non so darmi ad intendere come si possa essere così poco osservanti della legge elettorale, che (come nota nella sua relazione l'amico Zanardelli), è chiamata la legge delle leggi, e forma parte integrante dello Statuto, così integrante che senza di essa lo Statuto medesimo sarebbe lettera morta: non avrebbe pratica esistenza. (*Bravo! Benissimo!*)

Eppure questa legge statutaria, in forza della quale noi tutti ci troviamo qui riuniti e dalla quale ripetiamo, a così dire, la nostra esistenza politica, è abbastanza chiara e non può dar luogo a dubbi: imperocchè quando essa permette e vuole che un condannato possa essere eletto rappresentante della Nazione, non può non volere che il condannato medesimo sia posto in condizione di compiere l'ufficio suo, di adempiere il suo mandato, come ben disse l'onorevole Cavallotti nel suo bel discorso... (*Benissimo!*)

Voci. Riposi, riposi...

Ferracciù. No, no... La legge, io diceva, non può non volere che il condannato medesimo sia posto in condizione di compiere liberamente l'ufficio suo, di adempiere al suo mandato. Il conferimento di questo per parte degli elettori, se non è una cosa istessa col diritto di scelta loro con-

cesso, ne è per lo meno inseparabile. Ora il conferimento del mandato implica di necessità il diritto ed insieme il dovere di esercitarlo; e per esercitarlo fa mestieri che il mandatario sia libero e sciolto da qualunque impedimento. È verità intuitiva. Chi non sa che, concesso un ufficio, s'intende concesso tutto ciò che è necessario al suo adempimento, al suo esercizio? *Cui data est jurisdictio*, dicevano gli antichi, *ea omnia data videntur sine quibus jurisdictio exerceri non potest...* O consultate, se pur vi piace, i responsi di Ulpiano, vi troverete deciso un caso singolare avvenuto in Roma; il caso cioè di uno schiavo che esercitava le funzioni pretorie malgrado fosse stato creato pretore per isbaglio: ebbene al quesito se potesse ciò fare validamente, Ulpiano risponde di sì: il popolo romano, egli dice, poteva dare la pretura anche ad uno schiavo, pur conoscendo la sua condizione di schiavo, e sapete perchè? Perchè dandogli la pretura si intendeva tacitamente che avesse voluto dargli anche la libertà senza la quale non era possibile l'esercizio di quella magistratura. *Et si scisset servum esse liberum effecisset, quod ius multo magis in imperatore observandum est.* (Benissimo!)

Questo in poche parole il responso di quel grande giureconsulto. Il quale responso, mi confido, possa valere a spargere un po' di luce sul principio che io propugno, e che del resto a me pare di tutta evidenza.

Si potrebbe osservare, e fu già osservato dalla Commissione, che un collegio elettorale, se ha il diritto di scegliere per suo rappresentante un condannato, non ha certamente quello di graziarlo, e sta bene; ma l'osservazione sarebbe poco seria e fuor di luogo. Il Collegio che sceglie un condannato non fa nessuna grazia; esso esercita puramente e semplicemente un diritto che gli accorda la legge, e se dall'esercizio di questo diritto ne segue una rimessione, o sospensione di pena, intanto ne segue in quanto cessi piacque al Capo supremo dello Stato d'accordo col Parlamento. È precisamente così. Quando infatti accogliendo il voto solenne della Camera e del Senato il Capo dello Stato sanzionava la legge che garantisce al condannato il godimento e l'esercizio dei diritti politici, s'intendeva senza dirlo, che volesse garantirgli, e gli garantisse effettivamente, anche la libertà. È evidente. Delle due guarentigie una implicava necessariamente l'altra, e l'una senza l'altra non avrebbe avuto significato, sarebbe rimasta lettera morta.

Poteva egli, il Capo dello Stato, mettendosi in aperta contraddizione con sè stesso, togliere

con una mano quanto concedeva con l'altra? Poteva egli fare atto illusorio ed inutile? Non mi pare davvero che tale potesse essere il suo intendimento. Epperò in questo caso egli fece implicitamente col concorso del Parlamento, nè più nè meno di ciò che avrebbe potuto fare esplicitamente da sè in virtù della sua prerogativa reale: volle cioè che il condannato, eletto rappresentante della nazione fosse pienamente libero, e potesse, nonostante la condanna, esercitare liberamente il suo mandato; volle per conseguenza che, al verificarsi della sua elezione, dovesse sparire qualunque ostacolo proveniente dalla condanna.

Questo il volere del Capo dello Stato e del Parlamento, e questo pure il volere di chi largì lo Statuto, di Re Carlo Alberto: volere, che egli manifestò, nel preambolo della legge elettorale, con queste memorabili parole:

“...Pieni di confidenza nel senno e nella virtù del nostro popolo, ci siamo indotti per una parte a partecipare il diritto di eleggere a quel maggior numero di cittadini che fosse compatibile con le condizioni di un Governo sinceramente rappresentativo; ed abbiamo lasciato per l'altra appieno libera agli elettori la scelta dei deputati.”

Signori, bisogna scegliere, non c'è via di mezzo; o ammettere il principio poc'anzi enunciato; o sostenere l'assurdo che Re Carlo Alberto, con la sua legge elettorale del 17 marzo 1848, e Re Umberto con quella del 24 settembre 1882 votata dal Parlamento, siensi voluti far giuoco degli elettori, accordando loro un diritto irrisorio, il diritto cioè di farsi rappresentare da chi fosse impedito, e non avesse modo nè libertà di rappresentarli. Sostenga pure questo assurdo chi vuole, io non mi sento da tanto e non posso sostenerlo, nè esplicitamente con una dichiarazione aperta, nè implicitamente con l'approvazione di un ordine del giorno come quello proposto dalla Commissione. E però, mentre mi pronuncio contro il medesimo, dichiaro che voterò quell'altra mozione qualunque, che miri a far rispettare la sovranità legislativa ed a mantenere la solenne promessa che noi tutti abbiamo fatta entrando in quest'Aula; la promessa, cioè, di osservare lo Statuto e le leggi dello Stato.

Onorevoli colleghi, si può benissimo andar frugando negli archivi delle diverse nazioni e fare anche, se così piace, il giro del mondo per cercare leggi e costumi che rispondano al desiderio di chi ama risolvere la presente questione più in un senso che in un altro; ma non si può nè si deve dimenticare che la questione va risolta, come altri ben disse, secondo le leggi ed

i costumi nostri, e che secondo le nostre leggi ed i nostri costumi la risoluzione, se io non mi inganno, ha da essere precisamente questa: che, cioè, una volta riconosciuta e dichiarata valida l'elezione di un deputato col sovrano verdetto della rappresentanza nazionale, non si possa sotto verun pretesto sospenderne gli effetti senza violare i nostri ordinamenti statutari, senza vilipendere il suffragio degli elettori o senza spogliare la Camera delle sue prerogative. Non ho altro a dire. (*Applausi — Moltissimi deputati vanno a stringere la mano all'oratore*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sanguinetti Adolfo.

(*Non è presente*).

Ha facoltà di parlare l'onorevole Roux.

Roux. Onorevoli colleghi. Dopo i discorsi finora pronunziati, il più elementare senso di opportunità mi consiglia a non ripetere le cose dette intorno all'articolo 45: e mi limiterò semplicemente ad alcune brevissime dichiarazioni per spiegare l'emendamento, che io presento, il quale modifica la proposta della maggioranza della Commissione.

Benchè io non abbia ieri partecipato al voto della maggioranza, rispetto troppo le risoluzioni della Camera, e perciò non rientro nella questione Costa, nella questione della cosa giudicata.

A me basta d'altronde far distinguere bene alla Camera la diversità del caso di ieri, da quello di oggi.

Il caso di ieri concerneva un deputato per il quale era stata data una volta autorizzazione a procedere, tantochè, in seguito a questa autorizzazione, era venuta una sentenza passata in giudicato. Nel caso Sbarbaro, invece, nessun atto della Camera abbiamo per autorizzare nè il procedimento, nè la pena, nè l'esecuzione della sentenza. Anzi, volendo avere riguardo ad un breve intervallo della deputazione dell'onorevole Sbarbaro, ci sono due fatti molto gravi da notare.

Il primo è che quando l'onorevole Sbarbaro fu eletto, il 27 dicembre 1885, era in carcere per arresto detentivo in causa di un ricorso in Cassazione, e il Pubblico Ministero, appena conosciuta l'elezione, ordinò che fosse immediatamente scarcerato. L'altro fatto notevole in quella elezione è che la Camera allora votò una proposta dell'onorevole Parenzo, per effetto della quale, prendendo atto delle dichiarazioni della Commissione che per procedere all'arresto, occorreva nuova autorizzazione, si consentiva che

il processo contro Pietro Sbarbaro fosse continuato, e fosse intanto sospeso il necessario arresto, che la Corte di cassazione invocava.

Lo stesso giorno in cui questa votazione avvenne, il presidente del Consiglio annunciò il decreto di chiusura della Sessione, e l'ordine del giorno Parenzo non ebbe modo di essere eseguito. L'onorevole Sbarbaro uscì dall'Italia, e non vi ritornò che per essere arrestato.

Il fatto adunque è che per il principio del procedimento, durante il procedimento, e per l'esecuzione della sentenza, che ne venne, la Camera mai ha dato autorizzazione che l'autorità giudiziaria proseguisse gli atti e mantenesse l'arresto.

A questo punto viene la maggioranza della Commissione ad invocare lo stato di possesso. Essa dice: è ben diverso il caso del deputato che è condannato per sentenza esecutiva ancora da subire, dal caso di quell'altro deputato che, per sentenza esecutiva, è già in arresto. Ora questa logica dello stato di possesso io l'ammetto per tutti, ma davvero non so ammetterla nel caso specifico. Il caso di possesso! Ma quale possesso? È legittimo? E qui mi appello precisamente all'esempio del Moneta, messo in confronto a quello dell'onorevole Sbarbaro dalla Commissione. Io ammetto la precedenza del possesso, lo stato di fatto del possesso: però quando questo possesso è legittimo, ed è ottenuto legalmente. Nel caso specifico invece il fatto del possesso non è legittimo. E ammessa la teoria della Commissione si arriverebbe a questa conseguenza: per lo stesso reato, nello stesso procedimento, con la stessa condanna, data una sentenza passata in giudicato, che condanni due correi, due implicati nello stesso processo, condannati alla stessa pena, il reo che riuscì a sfuggire all'estero, se è nominato deputato, torna in Italia, può venire alla Camera ed invocare il privilegio dell'articolo 45; e l'altro reo, che non è riuscito o non ha voluto scappare all'estero, ma in obbedienza alla legge è rimasto in paese ed ha soddisfatto una parte del debito sociale, ha scontato cioè una parte della sua pena, se viene eletto deputato non può invocare quel privilegio, e deve rimanere in carcere.

La Commissione dice che questo stato di possesso in tutte le vicende ha la sua grande importanza. Ma io, riferendomi a quello che dicevo prima, domando alla Commissione, che è presieduta da così eccelso magistrato come l'onorevole Tondi, se non sia vero quello che precisamente ha scritto un'illustre giurista che tutti hanno nominato a titolo di onore in questi giorni: se non sia vero cioè quello che non avrebbe potuto cominciare ad eseguirsi senza autorizzazione della Camera,

ha bisogno della stessa autorizzazione per continuare a sussistere.

Tondi, *presidente della Commissione*. Sì!

Roux. Se l'onorevole Sbarbaro, al tempo del procedimento, fosse stato deputato, sarebbe stato sotto l'usbergo dell'articolo 45 e non avrebbe potuto esser processato senza l'autorizzazione della Camera: non avendo potuto avere quella garanzia, trovandosi in arresto, deve e può avere il diritto d'invocare lo stesso articolo 45.

In seno della Commissione fu detto: guardate che l'articolo 45 dice che non si può esser tratti in arresto senza l'autorizzazione, ma non dice che non si possa esser mantenuti in arresto.

Ora questa distinzione è troppo sottile perchè, con l'impazienza della Camera, possa oggi discutersi nelle condizioni presenti.

Ma io ripeterò unicamente con l'onorevole Mancini che è da rigettarsi, come una frivola sottigliezza, la distinzione fra l'arrestare e il mantenere in arresto.

La cosa è tanto chiara che il Pubblico Ministero, quando lo Sbarbaro era in arresto preventivo per il ricorso presentato alla Cassazione, non adottò la formula della maggioranza della Commissione, ma interpretò lo spirito esatto della legge, e liberò immediatamente l'onorevole Sbarbaro.

Ho detto che io mi limitava a poche dichiarazioni. L'onorevole Ferracciù ha troppo splendidamente illustrato l'applicabilità dell'articolo 45 dello Statuto al caso dello Sbarbaro, perchè io mi dilunghi ad insistere intorno a questo argomento. E dico appositamente *applicabilità*, perchè io sono d'accordo con l'onorevole Ferracciù, e credo che sia nel vero quando dice che, in forza dell'articolo 45, coordinato con la legge elettorale, appena l'onorevole Sbarbaro eletto dai comizi era stato convalidato da questa Camera, doveva essere immediatamente scarcerato. Ma al di là di questo, vi è un'altra cosa importante, che è pure scritta nello Statuto, e che l'onorevole Ferracciù, non ha bene interpretato, o forse ha dimenticato in quel momento.

Dopo l'elezione, dopo che l'eletto, anche arrestato, ma con le condizioni di eleggibilità è venuto *ipso facto* liberato per potere adempiere alle sue funzioni di deputato, resta pur sempre l'autorità suprema della Camera elettiva, unico giudice delle proprie prerogative, per decidere se questo deputato legalmente eletto, possa e debba restare in questa Camera per autorizzazione del Parlamento.

L'articolo 45 dello Statuto infatti, là dove dice

che nessun deputato può essere arrestato, e che è riservata alla Camera la prerogativa di potere autorizzare o meno il processo o l'arresto, con queste parole di autorizzare non può neanche, dirò con l'onorevole Ferracciù, aver dato alla Camera la facoltà irrisoria di dover far sempre ad un modo.

Onde io credo che accettando le conclusioni dell'onorevole Ferracciù fino al punto in cui l'onorevole Sbarbaro è stato eletto e convalidato come nostro collega, sia un dovere e un diritto del potere esecutivo di domandare immediatamente autorizzazione, perchè la sentenza fosse eseguita, perchè la cosa giudicata non subisse discontinuità: io credo che spetti unicamente alla Camera il decidere tale questione.

Il potere esecutivo non ha creduto di fare a questo modo, ed io certamente non verrò oggi a muovere rimproveri; nè a sollevare questioni di diritto oramai esaurite.

La Camera accettò il quesito posto dall'onorevole presidente della Camera, e dall'onorevole presidente del Consiglio, ed ha già dato il *bill* necessario per sanare anche questa trasgressione, secondo quello che diceva l'onorevole Ferracciù, alle prerogative, stabilite dai diritti statutari, e dalla legge elettorale.

Il fatto è, ripeto, che, a mio vedere, l'onorevole Sbarbaro non può essere trattenuto in carcere senza l'autorizzazione della Camera: ma che se alla Camera spetta l'autorizzare il procedimento o l'arresto, nulla prescrive che si debba sempre accordare all'eletto la funzione di deputato.

La Camera, fu detto tante volte, e non è inutile ripeterlo ancora oggi, delle sue prerogative è assolutamente sovrana.

La Camera deve decidere come Assemblea politica riguardo alle funzioni, riguardo alle prerogative sue, ed alle funzioni invocate dai singoli deputati in forza di queste prerogative.

Laonde, quando si dice che un deputato invoca la prerogativa dell'articolo 45, si dice che la Camera possa accordare la scarcerazione, ma non si dice che essa debba sempre accordarla.

Dopo l'applicazione dell'articolo 45, resta ancora sempre un giudizio discriminativo della Camera dei deputati, come corpo politico, come Assemblea statuente per le sue prerogative.

E qui non ripeto quello che ho detto avanti. Non contrasterò quello che ha detto veementemente l'onorevole Salandra, parlando ieri di questi colpi di maggioranza, di quest'arbitrio, che può essere fatto dalla maggioranza della Camera contro un deputato, accettando il criterio politico di giudi-

care caso per caso della sua liberazione, di un processo da farsi, di un arresto da concedersi o meno. Quando si parla di criterio politico, che deve regolare la decisione dell'assemblea non deve intendersi il criterio dei partiti politici che sono entro di essa, ma il criterio della propria esistenza.

Quando si tratta dell'esistenza di qualunque corporazione, tutti i membri di essa dipendono unicamente dalle decisioni della corporazione intera, e non si è mai dubitato che questa corporazione possa in certo modo nuocere a sè stessa e mancare alla propria esistenza e fare quasi un parziale suicidio: e non so perchè in questa Camera si possa temere che l'Assemblea nazionale, solamente per spirito di partito possa nuocere alla propria esistenza ed integrità di rappresentanza.

Ho già detto che deve la Camera giudicare il caso di Sbarbaro con criteri relativi, e non sto a ripetere quello che ho detto modestamente nella Giunta, e che l'onorevole relatore ha accolto nella sua relazione. Per me al disopra ancora della funzione ed al disopra della necessità, che questa funzione possa esercitarsi, sta oggi, anche pel caso Sbarbaro, l'altissimo concetto politico di questa grande nazionale rappresentanza. Il solo dubbio che gli elettori di Pavia in quest'ultima elezione, per pietà dell'onorevole Sbarbaro, abbiano potuto servirsi della funzione elettiva per liberare un infelice dal carcere; questo solo dubbio che l'alto scopo della rappresentanza nazionale, quello di completare la Camera dei deputati, abbia servito come mezzo a un corpo elettorale, mi consiglia a non approvare immediatamente la scarcerazione dell'onorevole Sbarbaro. Perchè, quando noi seguivamo questa strada, non solamente verremmo agli eccessi notati dall'onorevole Cambay-Digny, ma verremmo a questo caso: che, data anche un'accusa, (com'egli scrive) contro il Ministero, se mai una sentenza dell'Alta Corte di giustizia fosse pronunciata, non potrebbe mai eseguirsi, quando si dovesse procedere secondo la regola assoluta di quelli, che scindono l'articolo 45 dello Statuto.

Adunque ammetto la facoltà di autorizzare o meno anche in forza dell'articolo 45 dello Statuto; ma ammetto sempre la possibilità di negare la scarcerazione. Oggi nella coscienza dei rappresentanti della nazione, credo debba trovar posto questo concetto: che non è prudente, nè politicamente conveniente, la scarcerazione del professore Sbarbaro.

Ma io tengo (ed è questo appunto lo scopo del mio emendamento) a che non si pregiudichi la

questione dell'articolo 45 dello Statuto, a che non si pregiudichino le prerogative parlamentari.

Non credo che ci dobbiamo occupare troppo di quello che fu notato da parecchi oratori i quali dissero: vedete quale impressione può fare una deliberazione della Camera nel paese quando voglia erigersi in stato di privilegio e voglia fare della sua Aula quasi un asilo di malfattori.

No, onorevoli colleghi, no, onorevole Arbib, noi non dobbiamo andare a questi eccessi di giudizio. Questo sarebbe un cedere ai pregiudizii del volgo; e noi che vogliamo vantarci come gli eletti della nazione, noi dobbiamo soprattutto provare che manteniamo le prerogative parlamentari non nell'interesse nostro, ma per quella sovranità nazionale, che fu a noi affidata e che vogliamo trasmettere intatta ai nostri successori.

Non screditiamoci adunque; non preoccupiamoci delle cattive impressioni del di fuori, vediamo invece di adempiere con coraggio al nostro ufficio.

Ieri in quest'Aula fu parlato anche da un autorevolissimo labbro della decadenza parlamentare odierna, e vi fu accennato purtroppo anche da chi in quest'Aula ha sempre avuto i maggiori applausi e splendide maggioranze.

Ebbene, o signori, noi rispondiamo che questa decadenza parlamentare non esiste ancora, dal momento che sappiamo tutelare con dignità quelle prerogative che otto lustri di vita non ingloriosa hanno rimesso a noi, perchè noi le trasmettiamo intatte alla decimasettima Legislatura.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fortunato.

Fortunato. Dopo ciò che or ora ha detto, con tanto rigore giuridico e con tanta correttezza scientifica, il nostro onorando collega Ferracciù, e dopo ciò che ieri ha deliberato la Camera intorno alla questione di massima, io rinunzio volentieri a parlare, dichiarando soltanto che, come ieri, anche oggi voterò contro l'ordine del giorno della maggioranza della Commissione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Colombo.

Colombo. Intendo di fare una brevissima dichiarazione per una specie di fatto personale.

Poc'anzi l'onorevole Bovio, parlando del voto di ieri, ha detto che la Destra aveva votato nel senso in cui ha votato la maggioranza dei deputati che la compongono, per secondi fini,...

Voci a sinistra. No! no!

Colombo. ...quasi per iniziare una specie di secondo trasformismo.

Ora io non ho alcuna autorità di parlare in

nome della Destra, e nemmeno ho il desiderio di averla, ma devo dichiarare, per mio conto, all'onorevole Bovio, che io sono uso a votare secondo la mia coscienza e non per servire a combinazioni politiche di sorta.

Quando si è iniziata la discussione intorno alla questione Costa, io mi ero già formato un'opinione della questione medesima; e la discussione che ha avuto luogo, non ha fatto altro che confermarmi nella mia convinzione.

Io non posso accettare le teorie che da quella parte della Camera (*Accenna a sinistra*) si sono manifestate a proposito dell'articolo 45 e del privilegio parlamentare; io non posso seguire l'onorevole Sacchi nei suoi concetti sopra questo argomento, perchè, se quei concetti fossero veri, si dovrebbe cancellare l'articolo 45 e surrogarlo con quest'altro: che i deputati sono inviolabili; mentre io non ammetto altra inviolabilità che la inviolabilità della legge.

Voce a sinistra. Ma questa è discussione generale!

Presidente. Permettano, l'onorevole Colombo risponde ora a ciò che ha detto l'onorevole Bovio.

Colombo. Se il Governo è anche di questo avviso, io, per questo, non posso votare in senso contrario alle convinzioni mie.

Bovio. Chiedo di parlare!

Colombo. Io non sono fra gli amici del Governo, ed ho avuto occasione di combatterlo in molti punti della sua politica, ma l'opposizione non può essere cieca; e non posso votare contro la mia coscienza solamente perchè sono oppositore del Governo. Ciò dichiarato, non ho altro da dire.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bovio.

Bovio. Mi è stata attribuita la parola *secondi fini*, a quanto mi han detto i miei colleghi e vicini. Io non ho detto così; ho detto: *per i suoi fini politici*; perchè non intendo nel Parlamento un partito, un settore, un uomo che non abbia intendimento e significato politico.

Io ho detto che il voto era o arcadico o politico; ed ho escluso il primo presupposto, sentendo il decoro della Camera o quello dei partiti politici, anche del vostro; e non sarete voi che vorrete assumervi una attribuzione che non ho voluto darvi.

Ho detto altresì che con accorgimento è stato dato il voto di ieri; inquantochè tutte le discussioni che nel Parlamento possono avvenire, abbiano sembianza giuridica od anche religiosa,

non possono avere che un intendimento politico e uno spirito politico.

Bonghi. Politico non vuol dire ministeriale!

Bovio. Da che c'è Parlamento al mondo, da che v'è storia di Parlamento non ci può essere che storia di politica; ed ogni parola detta in Parlamento, se non ha questo significato, spetta ai teorici.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ercole per una dichiarazione.

Ercole. Sarò brevissimo. Come ieri ho votato contro le conclusioni della maggioranza della Commissione, contrarie, secondo me, a tutti i precedenti parlamentari ed in parte citati nella mia relazione 17 giugno 1873 sulla domanda a procedere contro il deputato Carbonelli approvata dal Mantellini e dal Vigliani, allora guardasigilli, sebbene non abbia creduto conveniente di partecipare alla discussione, perchè mi doleva rivelare la condotta del Ministero ben diversa da quella tenuta in somiglianti occasioni da Cavour, da Rattazzi, da Depretis e da altri, oggi a corollario dello splendido discorso del mio vecchio amico Ferracciù, mi permetto di leggere, e prego la Camera di concedermi un minuto di attenzione, le parole colle quali due grandi magistrati del Piemonte, Siccardi e Deferrari, pur mantenendo il loro diritto, nel respingere le eccezioni preliminari sollevate sul ricorso dell'avvocato Giovanni Bonaventura Buttini, stato eletto deputato dal Collegio di Saluzzo, dall'illustro e compianto Mancini, concludevano in questo modo la loro sentenza in data 8 giugno 1854 menzionata nella relazione dell'onorevole Cambray-Digny: "Gli art. 54, 97 e 104 della legge elettorale del 1848 corrispondenti agli art. 36, 81, 82, 83, 86, 87, 88 della legge presente insieme combinati) *pei casi di criminali* (parole del testo che io ho copiate tali e quali, ma che certo non intendo applicare al caso che si discute, perchè non voglio entrare nel merito della sentenza) *pei casi di criminali*, ripeto, *o indecorose condanne* (badate che erano due magistrati che dicevano questo) *fan fede degli opportuni rimedi con cui la Camera elettiva potrà provvedere alla sua indipendenza e dignità.*"

Queste sono le ultime parole di quella sentenza colla quale la Cassazione respingeva, come dissi, le eccezioni preliminari del ricorso Buttini.

Ora avete sentito il discorso dell'onorevole Ferracciù; io non posso ripeterlo perchè non saprei farlo con quella autorità che egli meritamente gode, ma mi domando: se gli elettori, valendosi delle disposizioni della legge elettorale, nominano chi è eleggibile, non spetta a noi esclusiva-

mente procedere alla integrità del loro diritto sovrano ed insieme alla nostra dignità ed alla nostra indipendenza? Ecco quello che io doveva dire. A voi, egregi colleghi, il definitivo responso.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore della Commissione.

Cambray-Digny, relatore. Varii fra gli oratori che oggi hanno preso a parlare hanno ricordata in vario senso la discussione che si è agitata in questa Camera nei tre giorni passati ed il voto che la chiuse. (*Segni di attenzione*).

Alcuni di essi si sono studiati di rilevare le differenze tra il caso che si discuteva ieri e quello che si discute oggi; altri fermandosi principalmente su quella parte della questione che ai due casi era comune ne hanno tratto una conseguenza assai diversa da quella tratta dagli altri oratori, e hanno rinunciato alla parola.

Quando la Commissione ebbe l'incarico di studiare la questione relativa all'onorevole Sbarbaro, essa sentì il dovere di non trattare questa questione sotto tutti i suoi aspetti, di non fare uno studio completo, perchè essa sapeva che contemporaneamente un'altra questione era affidata allo studio di altra Commissione, ed essa doveva astenersi per quanto poteva dall'entrare in un campo che non era il suo.

Ma quando la Commissione studiava il quesito Sbarbaro essa avea dovuto riconoscere che non vi erano precedenti che potessero utilmente invocarsi nel caso; oggi non si potrebbe dire lo stesso, oggi noi abbiamo un precedente importante, un precedente che è di ieri, e che è stato creato da quelli stessi che debbono giudicare oggi.

La questione che è stata discussa nei tre giorni passati, cioè se la Camera possa mai consentire all'arresto di un deputato è stata decisa; la teoria dell'onorevole Sacchi, per la quale un deputato non dovrebbe mai essere arrestato, è teoria che oggi non potrebbe più invocarsi, ed infatti non è stata invocata, perchè un voto della Camera l'ha ieri respinta.

Ora se la Camera ha giudicato ieri che la sentenza passata in giudicato, la quale ha colpito un deputato che è stato accusato, processato e condannato, mentre rivestiva la qualità di deputato, deve rispettarsi, a più forte ragione noi crediamo che la Camera dovrà giudicare oggi che debba esser rispettata quella sentenza, passata pure in giudicato, che ha colpito non il deputato, ma il cittadino che questa qualità di deputato non aveva.

La Camera vorrà riconoscere, che quando piac-

cia agli elettori di conferire la qualità di deputato, a chi in forza di una sentenza passata in giudicato sta espiando la pena, non è diritto degli elettori che questo deputato da loro eletto, sia sottratto al carcere e sia rimesso in libertà, perchè possa esercitare il mandato.

Nel caso dell'onorevole Sbarbaro, la riserva fatta ieri nella formula del voto che fu accettato dalla Camera, non ha possibilità di applicazione. Anche il sospetto che si volesse col procedimento perseguire, non il cittadino colpevole, ma il deputato, è escluso dal fatto, che quando il procedimento si faceva, quel cittadino non era deputato.

E questa considerazione non è portata per la prima volta in questa Camera. Anche quando si è trattato di sapere, se si doveva o no concedere la continuazione del procedimento contro deputati per i quali un procedimento era stato iniziato prima che fossero eletti, le Commissioni che hanno dovuto riferire sulle domande di autorizzazione a procedere, non hanno mancato di tener conto di questa circostanza, per desumerne che era eliminato il sospetto che si volesse perseguire il deputato, e non il cittadino responsabile di un reato.

L'onorevole Cavallotti con la sua parola viva ed ornata, l'onorevole Ferracciù, con la sua autorevole e convinta parola, in sostanza hanno sostenuto una stessa tesi.

Tanto l'uno quanto l'altro non sono tornati sopra le questioni che furono oggetto della discussione passata; ma tanto l'uno quanto l'altro, fondandosi principalmente sopra l'articolo 86 della legge elettorale politica, hanno in sostanza argomentato nel modo stesso.

L'onorevole Cavallotti ha detto che l'articolo 86 stabilisce quali sieno le condanne che tolgono ai cittadini l'eleggibilità; che dunque si è inteso di lasciare agli elettori piena facoltà di eleggere tutti i cittadini che fossero colpiti da altre condanne non incluse in quell'articolo; da ciò egli ha creduto di desumere che, se la legge permette di eleggere dei cittadini che sono in carcere espiando una pena, basta questo perchè della facoltà di elegerli sia conseguenza necessaria la scarcerazione di essi perchè possano compiere il loro mandato.

Questa, se non m'inganno, è stata anche l'argomentazione fondamentale del discorso dell'onorevole Ferracciù.

Ma, o signori, la legge elettorale nè coll'articolo 86, nè con altri non ha potuto cambiare ciò che sulle prerogative della Camera dei deputati è stabilito dallo Statuto.

La legge elettorale non poteva far questo e non l'ha fatto. Se questo diritto di uscire dal carcere si fosse voluto dare a chi nel carcere fosse rinchiuso per condanna penale quando fosse eletto deputato, sarebbe stato necessario dirlo nella legge, e la legge nulla dice di questo.

D'altronde il dilemma, che si è voluto porre, che cioè o si deve ritenere che la condanna faccia perdere il diritto alla eleggibilità, o si deve ammettere la piena libertà dell'esercizio delle funzioni, a me non sembra sia un dilemma perfettamente corretto. Sarebbe infatti grave che la legge estendesse a tutte le condanne per pene afflittive quella ineleggibilità, che è annessa a condanne, che hanno uno speciale carattere ed una speciale gravità.

Può avvenire che un cittadino sia colpito da una condanna per un lieve reato, da una di quelle condanne, che non sono comprese nell'articolo 86, appunto perchè non hanno moralmente un carattere di eccezionale gravità, e che questo cittadino sia in carcere per poco tempo, sia perchè la condanna fu mite, sia perchè fu già in grandissima parte espiata.

Ebbene, se ad un corpo elettorale piace di scegliere questo cittadino per candidato, pur sapendo che per qualche tempo sarà nella impossibilità di esercitare il mandato affidatogli, non c'è ragione perchè questo diritto si tolga a questo corpo elettorale. Sarebbe grave dunque di estendere a tutte le condanne quella conseguenza di ineleggibilità, che secondo la legge, è stabilita per certe condanne solamente. In questi casi l'eletto potrà quando abbia espiata la pena esercitare l'ufficio suo.

L'onorevole Cavallotti ha detto che la Camera poteva annullare l'elezione dell'onorevole Sbarbaro, che non lo fece e che per conseguenza la Camera deve provvedere perchè l'onorevole Sbarbaro venga ad esercitare il suo mandato. Che questa conseguenza non sia necessaria, lo mostra il voto di ieri.

L'onorevole Cavallotti ha fatto una supposizione. Egli ha detto: se la condanna avesse colpito invece dell'onorevole Sbarbaro un altro cittadino, questi oggi sarebbe qui. Mi permetta l'onorevole Cavallotti che io dichiaro a nome della maggioranza della Commissione che essa ha tenuto a fare completamente astrazione da ogni considerazione di persona quando ha studiato il caso dell'onorevole Sbarbaro.

Roux. La minoranza ha fatto lo stesso.

Cambray-Digny, relatore. L'onorevole Roux mi

corregge e dice che anche la minoranza ha fatto lo stesso.

La Commissione dunque si è astenuta dall'entrare in quelle considerazioni personali nelle quali l'onorevole Cavallotti ha creduto di entrare, quando ha fatto contro l'onorevole Sbarbaro al principio del suo discorso una severa requisitoria. La Commissione ha esaminato la questione Sbarbaro da un altro e più elevato punto di vista. La Commissione ha cominciato dal riconoscere la piena ed assoluta competenza della Camera a giudicare della estensione e della applicabilità delle sue prerogative. Ma riconoscendo completa questa competenza, la Commissione ha ritenuto che nell'esercitare questa competenza, nel dare questo giudizio, la Camera non possa sottrarsi a quelle alte regole di ragione, che debbono necessariamente governare tutti i giudici, quando debbono esercitare le funzioni loro.

Nel caso dell'onorevole Sbarbaro la Commissione, mentre per una gran parte della sua via era stata concorde, non è stata concorde, come la Camera ha udito, in una parte. Parve alla maggioranza della Commissione che si potesse fare completa astrazione da certe speciali circostanze del caso in esame, e che si dovesse considerare, prima di tutto, la questione da un punto di vista di massima.

La Commissione studiò il caso astratto del cittadino colpito da condanna passata in giudicato, che gli elettori vanno a cercare nel carcere per conferirgli l'ufficio di deputato. La maggioranza della Commissione ritenne che a questo caso la prerogativa parlamentare non avrebbe dovuto estendersi. La minoranza della Commissione ritenne invece, che anche a questo caso, astrattamente preso, la prerogativa parlamentare si potesse estendere, ma che, per speciali circostanze del caso concreto, non si dovesse oggi applicare.

L'onorevole Roux ha esposto le ragioni che lo hanno fatto dissentire dalla maggioranza della Commissione, e alle sue ragioni si è associato l'onorevole Spirito. Io mi permetto di fare osservare all'onorevole Roux che il dissenso fra lui e noi, fra la minoranza e la maggioranza della Commissione, si risolverebbe oggi in una questione accademica. L'onorevole Roux e la maggioranza della Commissione sono concordi che la risposta da dare al quesito proposto debba essere negativa. La maggioranza della Commissione ha creduto, per giungere alle conclusioni che doveva presentare alla Camera di dovere studiare e risolvere delle questioni di massima; nella soluzione di queste questioni di massima non si

è trovata perfettamente concorde con l'onorevole Roux; ma la maggioranza della Commissione non ha portato alla Camera una proposta che contenesse una deliberazione di massima; essa non ha creduto di farlo, perchè il quesito che le era stato dato a studiare non era un quesito di massima, era un quesito speciale, concreto, un quesito, quasi direi, personale.

Ora, la formula di deliberazione che abbiamo proposta e che all'onorevole Roux non pare sufficiente, è una formula che risponde al quesito proposto, ma che nulla determina sopra questioni di massima. Se l'onorevole Roux accettasse la nostra formula, egli conserverebbe l'opinione sua, come noi conserveremmo la nostra, ma nè la sua opinione, nè la nostra sarebbe tradotta in una deliberazione della Camera.

L'onorevole Roux ha proposto un'aggiunta la quale però non cambierebbe il significato del voto.

Se l'onorevole Roux avesse voluto che la Camera si pronunziasse sulla questione di massima, e che la Camera accettasse, su questa questione di massima, le sue idee, avrebbe potuto proporre una formula diversa, in cui si affermasse il diritto della Camera di estendere le prerogative parlamentari fino a questo caso.

E se l'onorevole Roux avesse fatto questo, naturalmente la maggioranza della Commissione voterebbe contro la proposta sua. Ma sembra a me che, come noi non abbiamo proposto una deliberazione di massima, così dall'insistere sopra una deliberazione di massima possa astenersi anche l'onorevole Roux.

A me sembra che forse l'onorevole Roux potrebbe contentarsi di questa dichiarazione della Commissione e non insistere perchè fosse aggiunta alla nostra proposta di deliberazione, quella sua formula; formula che del resto, siccome in fondo non altera il significato della formula nostra, metterebbe anche noi nella posizione di non poter votar contro.

Noi non potremmo votar contro, perchè non abbiamo punto creduto che la opinione nostra pregiudicasse le prerogative statutarie; abbiamo espresso sopra l'estensione di queste prerogative l'opinione nostra che manteniamo, ma non abbiamo proposto alla Camera di pronunziare su questa nostra opinione un giudizio. Se il caso attuale si presenterà ancora, il che spero che non avverrà, chi allora dovrà decidere potrà pesare di nuovo le ragioni dell'onorevole Roux e le nostre. Ma io spero che il caso non si ripresenterà, e credo che sarà più difficile che si ripresenti, se noi ci asteniamo da dichiarazioni che possano in

sestanza incoraggiare nel corpo elettorale quella tendenza che all'onorevole Roux stesso è parso non si dovesse incoraggiare. L'onorevole Roux ha detto infatti che egli era indotto a consentire nella soluzione stessa proposta da noi per l'altissimo concetto che egli dichiara di avere della rappresentanza nazionale, altissimo concetto che noi abbiamo al pari di lui. Accettando le conclusioni della maggioranza della Commissione, passando cioè all'ordine del giorno, la Camera non conculcherà la legge, come pareva all'onorevole Cavallotti che sarebbe fatto, se lo Sbarbaro rimanesse in carcere. La Camera conculcherebbe la legge, se, mettendosi in contraddizione col suo voto di ieri, votasse per la scarcerazione del deputato Sbarbaro.

Concludo dunque raccomandando alla Camera di accogliere la proposta della maggioranza della Commissione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

Crispi, presidente del Consiglio. Onorevoli deputati! Dopo la discussione degli ultimi tre giorni non mi sarei atteso, che il tema che si riferisce al professore Sbarbaro avesse dovuto dare agli oratori l'occasione di ritornare sopra alcune delle questioni che io credeva oramai risolte dal voto di ieri.

Ieri si trattava di vedere, se una sentenza passata in cosa giudicata dovesse subito eseguirsi, o dovesse prorogarsene l'esecuzione quando colpisce un deputato. Oggi la questione è tutt'altra, e, per noi, è in migliori condizioni.

Oggi si tratta di sapere, se un cittadino, che mentre espia la pena, venga eletto deputato, debba essere liberato dalla prigione, e fatto entrare in questa Camera.

Anche oggi si parla implicitamente della sospensione dell'esecuzione della sentenza. Ma nel caso di ieri era il deputato che n'era stato colpito; mentre oggi non è il deputato che possa chiedere il privilegio dell'articolo 45, imperocchè lo Sbarbaro quando fu condannato non era che un semplice cittadino, e come tale egli è sotto l'impero del diritto comune.

Gli onorevoli Cavallotti e Ferracciù, come disse il relatore, trattarono una medesima tesi, ed è questa:

L'articolo 86 della legge elettorale politica, limitando la incapacità di eleggibile o di elettore ai condannati per certi reati, ne viene per conseguenza, che tutti coloro i quali non vi sono compresi, possono essere nominati deputati durante l'espiazione della pena; e siccome la qualità di

deputato si acquista fino dal giorno in cui gli elettori hanno dato il loro suffragio, così voi non potete fare a meno d'introdurre l'eletto nella Camera.

Che il fatto della elezione del condannato non porti a queste conseguenze, ve lo ha dimostrato il relatore; ed io non devo ripetere i suoi argomenti.

L'onorevole Ferracciù discorse in vario modo per sostenere cotesta tesi, e non contento di ciò, volle, in appoggio della sua opinione, trarre un esempio dal Digesto, esempio, che a taluni può sembrare di qualche importanza, ma che per me non ne ha alcuna.

Il caso è questo:

Il popolo romano aveva nominato pretore uno schiavo, ed era sorto il dubbio, se mai costui avrebbe potuto esercitare le funzioni giudiziarie.

Interpellato Ulpiano, il giureconsulto rispose affermativamente, soggiungendo, che il popolo romano, avendo nominato pretore lo schiavo, aveva inteso dargli la libertà. Da ciò l'onorevole Ferracciù tira la conseguenza, che affermativa dovrebbe essere la risposta per la liberazione del cittadino, il quale, condannato, venga eletto deputato al Parlamento.

L'onorevole deputato Ferracciù, così ragionando, dimenticò le condizioni politicamente diverse tra il regno d'Italia e la repubblica romana. Le istituzioni politiche nostre ci portano a diverse conseguenze.

Sotto la repubblica, in un paese dove il popolo poteva tutto, dove le leggi si facevano dal popolo, si capisce che il popolo potesse anche fare la grazia; e che il popolo, nominando uno schiavo pretore, gli desse implicitamente la libertà. Questo oggi non potrebbe avvenire tra noi. L'onorevole Ferracciù, riconoscendo negli elettori il diritto di dar libertà ad un condannato, non si è accorto, che con la sua teoria sarebbe sconvolto il regime costituzionale, e verrebbe offesa la prerogativa regia della grazia. (*Commenti*).

Ora, questo è un tale assurdo che, ove fosse ammesso, verrebbe meno la base fondamentale delle nostre istituzioni. Le nostre istituzioni si fondano sulla divisione e la indipendenza dei pubblici poteri.

Ed a peggiori conseguenze si verrebbe; e pessimo sarebbe l'esempio che daresti. Col vostro voto alimentereste nei nemici delle istituzioni concetti e tendenze, che porterebbero il disordine nel paese. Se gli elettori volessero protestare contro qualche atto dell'autorità giudiziaria, o del potere esecutivo, avrebbero facile il modo di far

uscire di prigione una quantità di condannati per venire a popolare questa Camera. (*Commenti in vario senso*).

Allora sì, o signori, che la decadenza delle istituzioni sarebbe vera; allora sì che le istituzioni monarchico-costituzionali andrebbero a rovina.

Ebbene io non mi attendeva, che l'onorevole Ferracciù potesse farsi sostenitore di simili teorie, egli che è stato più volte consigliere della Corona e che ha difeso i principii costituzionali con quell'energia e quella forza che sono proprie dell'animo suo.

L'articolo 45 dello Statuto non è stato toccato dagli oratori, ed è giusto, perchè non è applicabile al caso nostro. Nulladimeno, se dovessi rispondere all'onorevole Simeoni ed all'onorevole Roux, il quale, venendo alle medesime conclusioni della Commissione, partiva da altri dati, io direi che se c'è un caso in cui la sospensione della esecuzione della sentenza non possa esser ammessa è proprio l'attuale.

L'articolo 45 dello Statuto, che io non voglio esaminare, perchè uscirò dalla mia tesi se lo facessi, non permette nulla di ciò, perchè questa facoltà non fu mai data alla Camera; non lo permette, perchè non si tratta di un deputato condannato, ma di un condannato nominato deputato. L'articolo 45 parla dei deputati, contro i quali si chiedi il procedimento o l'arresto; e non potrebbe neanche ammettersi l'ipotesi, che il condannato, una volta nominato deputato, si debba scarcerare, o che in previsione della liberazione il potere esecutivo abbia il dovere di chiederne il mantenimento in carcere. Non si deve, perchè nessuna legge ciò stabilisce; non si deve, perchè, andando alle origini dell'articolo 45 dello Statuto, voi troverete come questo concetto vi fosse completamente escluso.

I redattori della Carta costituzionale di Carlo Alberto, tutti lo sanno (e mi avvenne di ricordarlo in altra occasione), ebbero sotto gli occhi la Costituzione francese del 1830 e quella belga del 1831; ed attinsero all'una e all'altra quei dettami che credettero poter appropriare alla monarchia italiana.

Or bene, essi, tenendo sotto gli occhi la Costituzione belga, dovettero leggere nell'articolo 45 della medesima un paragrafo che, se avessero creduto applicabile all'Italia, avrebbero trascritto nella nostra legge fondamentale.

Nell'articolo 45 della Costituzione belga, dopo essersi prescritto che il deputato non può essere arrestato, nè perseguitato criminalmente, salvo il caso di flagrante delitto, se non col permesso della

Camera, si aggiunge: " La detenzione, o la persecuzione di un membro dell'una o dell'altra Camera, è sospesa durante la Sessione, e per tutta la sua durata, se la Camera lo richiede. " Ora il silenzio della nostra Costituzione (e gli autori di essa avrebbero potuto adottare la disposizione della legge belga, se lo avessero creduto necessario) il silenzio della nostra Costituzione sulla facoltà della Camera di sospendere la sentenza di condanna di un deputato, prova in un modo chiaro quale sia stata in questo argomento la mente dei suoi redattori. Fu loro ferma intenzione, che l'autorità giudiziaria, indipendente e inamovibile, dovesse procedere senza vincoli nell'esercizio delle sue attribuzioni, e che l'efficacia delle sentenze non potesse in alcun modo e da nessun altro potere essere infirmata.

L'onorevole deputato Simeoni è andato più in là, e alludendo ad una legge da noi presentata e nella quale si domanda per ragioni di pubblica sicurezza il ritardo della scarcerazione di alcuni condannati, ne vuole trarre argomento per affermare, che l'esecuzione della sentenza può essere sospesa.

Questo fatto prova il contrario: noi domandiamo una legge, cioè l'autorità dei tre poteri, onde ottenere la facoltà di ritardare, nell'interesse dell'ordine pubblico, la esecuzione di alcune sentenze penali; o la domandiamo, non per la liberazione, ma per indugiare la liberazione dei condannati.

La legge che potrebbe prestarsi al vostro assunto voi non l'avete. La volete? Proponetela, e allora vedremo se converrà che il Parlamento abbia l'autorità di sospendere le sentenze dei magistrati.

L'onorevole Cavallotti, che studia con molto amore i miei discorsi pronunciati negli ultimi trent'anni...

Cavallotti. Sicuro! (*Si ride*).

Crispi, presidente del Consiglio... ha cercato questa volta, non di cogliermi in contraddizione, chè non lo poteva, ma di servirsi di certe mie frasi come base dei suoi ragionamenti contro di me.

Ma il 20 dicembre 1882 io non dissi nulla di più di quello che sempre ho detto, e che potrei ripetere anche oggi.

Il cittadino italiano è deputato appena gli elettori gli hanno affidato il mandato. Ma questo non basta: per entrare nell'esercizio delle sue funzioni, esso deve prestar giuramento.

Del resto questa teoria, quale fu allora annunciata, dopo la nuova legislazione, non può avere un valore assoluto. Dopo la legge del 1882, lo

capisce l'onorevole deputato Cavallotti, quella teoria va in qualche modo modificata...

Imbriani. Volete che giuri in carcere?

Crispi, presidente del Consiglio. Comunque sia, il diritto degli elettori nella nomina dei deputati dev'essere in armonia con gli altri diritti statutari; non puossi quindi dare agli elettori attribuzioni e facoltà che siano in contrasto coi principii costitutivi del Patto Nazionale. Il Patto Nazionale si fonda sulla divisione dei poteri e fra questi è il potere regio. Ora, nella redazione dell'articolo 86 della legge elettorale politica, a nessuno venne in mente che questo potesse essere contrastato, nessuno intese metterlo in conflitto con la potestà degli elettori.

L'onorevole deputato Bovio ci accusa di fare leggi di Sinistra e politica di Destra. (*Interruzioni dall'estrema Sinistra*).

In verità, o signori, è un anacronismo cotesto ricordo. Sono ormai anticaglie questi vocaboli di Destra e di Sinistra. La Sinistra si è così trasformata, che io non ne riconosco più nè le sembianze nè le idee. Mi pare anche un vero anacronismo che voi mi veniate a parlare di Destra e di Sinistra quali oggi sono!

Noi abbiamo appartenuto sempre al partito liberale progressista e sempre vi apparterremo.

Se in questioni di autorità e d'ordine pubblico troviamo nelle altre parti della Camera deputati che votano per noi, ci congratuliamo con loro, e siamo dolenti per coloro che ci abbandonano, perchè essi non capiscono le condizioni dei tempi...

Cavallotti. Capite voi solo.

Crispi, presidente del Consiglio... È impossibile, che un governo possa durare senza che quest'autorità sia sostenuta. (*Bene! a destra*).

Per noi è il liberale tutto ciò che offende la legge, e che stabilisce un disordine nelle funzioni dei pubblici poteri. Noi quindi non guardiamo ai banchi dai quali ci vengono i voti. Riteniamo nostri amici coloro che essendo con noi seguono le nostre idee.

Lo dissi parecchie volte alla Camera, e lo ripetei quando ero sui banchi di sinistra: vi erano reazionari da quel lato come vi erano liberali dall'altro, e più di una volta, negli ultimi dodici anni, non mi trovai d'accordo con quelli che mi sedevano d'accanto.

Bovio. Vi abbiamo combattuto.

Crispi, presidente del Consiglio. Sì, onorevole Bovio, ciò è vero; ma le idee che sostengo ora le sostenni sempre, e se essi mi combattevano, e votavano contro di me, prova come io non era con loro, sebbene sedessi su quei banchi. (*Commenti*).

Ritorniamo adunque all'argomento.

L'onorevole Cavallotti dipinse con neri colori il professore Sbarbaro, e disse grandi verità. Ed io gli dirò, che se l'elezione di Sbarbaro fosse avvenuta, quando la Camera giudicava da sè e senza la Giunta per le elezioni, quella elezione sarebbe stata annullata. Individui meno colpevoli di lui, a Torino, a Firenze, non ebbero l'accesso in Parlamento, nonostante che gli elettori li avessero nominati.

Cavallotti. Fecero male.

Crispi, presidente del Consiglio. Fecero il loro dovere.

Dunque i quesiti che vi è dato a risolvere sono questi:

Un condannato per reato comune, il quale è nominato deputato, può esso godere dei benefici dell'articolo 45? Non potete che rispondere no.

L'articolo 86 della legge elettorale politica, dando agli elettori il diritto di eleggere individui, i quali furono condannati per certi reati che non tolgono loro l'eleggibilità, gli eletti, dovranno essere scarcerati appunto perchè sono stati nominati deputati? Non potete dire che no.

Ove diverso fosse il vostro verdetto, voi non solo portereste il disordine nel funzionamento dei poteri pubblici, ma rechereste una vera offesa alla magistratura, le cui sentenze devono esser rispettate ed eseguite.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavallotti.

Cavallotti. Prima di rispondere all'onorevole Crispi, mi permetta la Camera che io rettifico una opinione che mi è stata attribuita dall'onorevole Cambray-Digny, il quale ha frainteso completamente lo spirito ed il senso della tesi che io sono venuto qui a sostenere. L'onorevole Digny ha fatto intendere alla Camera, che io ho risolto la questione affacciata ora (in quel modo che poi ebbe, ben più autorevole delle mie povere parole, la conferma della parola dell'onorevole Ferracini) l'ho risolta seguendo la scorta di considerazioni personali, e mi ha soggiunto che viceversa la Commissione, tanto nella minoranza quanto nella maggioranza, aveva proceduto con metodo opposto al mio.

È precisamente il contrario, onorevole Cambray-Digny.

Io ho fatto delle considerazioni sulla persona dell'onorevole Sbarbaro ed ho detto chiaro e tondo, in modo da non essere frainteso, il parere mio appunto per avere il diritto di elevarmi, come feci poi, al disopra di queste considerazioni, e per poter affermare che qualunque fosse l'uomo,

ed anche che l'uomo fosse tale, io che l'avevo visto malvolentieri investito dell'ufficio di deputato, ora non vedevo più in lui l'uomo, ma vedevo soltanto il principio dell'applicazione della legge.

Questo è il procedimento che ho seguito.

E non ritoreo il rimprovero, come potrei: non vado a cercare se per avventura la Commissione non abbia seguito, senza che paia, il procedimento perfettamente contrario: e se quelle considerazioni personali che io ho manifestato a viso aperto e che essa invece nella sua relazione ha taciuto non abbiano, benchè di nascosto, influito sulla decisione di lei.

Almeno io dovrei desumerlo (non vorrei dire parola che offenesse la suscettibilità dell'onorevole Cambray-Digny) dalla poca serietà delle ragioni; perchè qui nell'Aula son troppi che gli elementi del giure hanno studiato a scuola, e ai quali almeno non dovevasi venir a raccontare che "la eleggibilità non è data ai non compresi nell'articolo 86, perchè altrimenti la legge avrebbe dovuto dirlo."

Sicuro! La legge avrebbe, secondo l'onorevole Cambray Digny, dovuto oltre che definire i singoli casi di ineleggibilità, le singole eccezioni al diritto elettorale, avrebbe dovuto definire anche tutti i casi in cui il diritto può essere esercitato; fra i 30 milioni d'italiani designare ad uno ad uno gli eleggibili. Ma il legislatore ha appunto stabilito i casi eccezionali in cui uno non può essere eletto, appunto perchè si intenda che in tutti gli altri casi il diritto di eleggibilità resta la regola!

Del resto io credo che l'onorevole Cambray-Digny non si rendesse assolutamente conto di quello che stava dicendo, e tanto è vero che, di lì a un momento, si è dato torto da sè; ed ha ammesso, bontà sua, che gli elettori possono usare del diritto che la legge elettorale a loro dà, per eleggere chi loro piaccia dei condannati non compresi nell'articolo 86.

Solo, l'onorevole Cambray-Digny vuole che ne usino con discrezione, per quei soli eleggibili che non dispiacciono a lui; e vuole si abbia a sudistinguere, là dove il legislatore ha segnato un limite certo per gli esclusi, ed un campo illimitato per i non esclusi.

Chi distinguerà?

Il giudizio dell'onorevole Cambray-Digny?

Autorevole, competente è il giudizio dell'onorevole Cambray-Digny, ma la legge sta al disopra dell'onorevole Cambray-Digny e sta al di-

sopra anche dell'onorevole Crispi, che è tutto dire, e che è qualche cosa di più. (*Si ride*).

Perchè è appunto la legge, che noi siamo venuti qui a dichiarare di voler servire e di voler rispettare; e ciò che noi domandiamo è la inviolabilità della legge e niente altro, quella inviolabilità, che reclamava poco fa, con la sua ornata parola, l'onorevole Colombo.

Ora la legge possiamo mutarla noi?

L'onorevole Crispi è venuto a dire che non si aspettava questa discussione dopo il voto di ieri.

Ma io domando a quanti sono qui, può un voto qualunque della Camera, e si sa che la Camera giudica, caso per caso, tutte le questioni, che si affacciano a lei e che i suoi voti non formano se non la sua giurisprudenza interna, può un voto della Camera sostituirsi alla legge, modificare la legge?

Qui mi professo più conservatore dell'onorevole Crispi. Tocca a me a dirgli che la Camera non è che uno solo dei poteri. Per fare le leggi debbono concorrere i poteri tutti e tre; deve concorrere l'altro ramo del Parlamento, deve concorrere la Camera, deve concorrere la Corona.

Qualunque voto della Camera voi prendiate, anche quello di ieri, non può distruggere la legge, ed io vi ho detto che il caso d'oggi è più esplicito di quello di ieri, perchè ieri trattavasi di quel benedetto articolo 45, che si prestava a tutti i gusti, mentre oggi ci troviamo di fronte ad un testo preciso della legge, la quale dice chiaro e netto: io, legislatore, io, Re Umberto, dichiaro, che tutti questi cittadini, tali e tali, in forza della legge che porta la mia firma, hanno diritto di essere eletti.

Possiamo noi con un voto della Camera cambiare l'articolo 86 di quella legge elettorale che, come diceva benissimo l'onorevole Ferracciù, è la legge delle leggi e forma parte dello Statuto, ed appunto per questo è stata aggiunta perfino nel manuale dei deputati?

Eppoi, oltre alla legge elettorale, anche il nuovo Codice penale, che mi pare anch'esso una legge statutaria, che cosa dice all'articolo 34? Che: "Quando la legge disponga che la condanna per un delitto abbia per effetto l'ineligibilità nei comizi politici, la condanna medesima produce anche la decadenza dalla qualità di membro del Parlamento di cui il condannato sia rivestito."

Dunque, — e non c'è neppure Dio che possa interpretarlo diversamente — questo articolo del Codice penale stabilisce chiaro e preciso che le

condanne portanti ineligibilità o decadenza dalla qualità di membro del Parlamento, devono essere tassativamente determinate dalla legge.

Ma l'onorevole Crispi ha detto: se applicate la legge a questo modo, andremo incontro al pericolo che domani, per una bizza contro il Governo, per fare un dispetto al potere esecutivo, per un traviamiento dell'opinione pubblica, per uno di quei fenomeni morbosi che a volte si producono nell'aria di un paese, si possa riempire la Camera di colpiti dalla giustizia.

Ebbene, volete voi evitare questo pericolo? Portate qui una proposta di legge, che discuteremo, la quale aggiunga un altro articolo alla legge elettorale politica e dica: oltre i casi tale e tal altro, producono perdita dell'eleggibilità anche questi e questi altri.

Pensate bene quali sono i reati che a voi non accomodano, certe forme di reati al potere esecutivo possono piacere più o meno, studiateli bene per non avervi a pentire, e per non venire poi a domandare delle altre aggiunte alla legge e chiedere altre ineligibilità; portatelo qui, questo elenco, e lo aggiungeremo alla legge elettorale. Sarà una legge, ed allora non avremo più bisogno d'invocare il voto della Camera. Ma fino a che una tale legge non sia un fatto compiuto, la legge che fa testo è quella sola che abbiamo; l'articolo 86 della legge elettorale, l'articolo 34 del Codice penale. L'onorevole Crispi lo sente tanto che lo ha, come provai, altra volta riconosciuto: e or vorrebbe liberarsi dalle sue parole, che io mi presi la libertà di citare come di un'alta e competente autorità. È vero, onorevole Crispi, io studio nelle sue pagine; ma creda pure, non le studio con animo malevole, le studio per impararci. E dichiaro qui, non per ironia ma sul serio, che Ella nelle questioni di libertà è mio maestro, ed io non ho niente da aggiungere a quel programma di Governo che Ella ha manifestato tante volte, quando sedeva qui, su questi banchi, e pur tanto diverso da quello che Ella ora da quel banco ci regala. Ed Ella proprio avrebbe fatto meglio a non insistere, su quella mia citazione delle parole sue, perchè non mi costringerebbe ora a provarle quanto nel citarle fui esatto. Si trattava della legge del giuramento, che l'onorevole Zanardelli difese con tanta eloquenza, ma che però io non gl'invidio nel suo ricco bagaglio parlamentare. L'onorevole Crispi, come tutti ricordano, con l'autorità della sua parola, fu il più strenuo campione della parte liberale della Camera che in quel tempo si oppose alla legge del giuramento.

Egli diceva: "Bisogna, o signori, distinguere

due fasi nella elezione di un deputato, anzi tre. La prima si è quando il popolo nomina il deputato; la seconda, quando la Camera esamina i titoli di eleggibilità, e convalida l'elezione; la terza quando il deputato è ammesso all'esercizio delle sue funzioni, al quale esercizio deve precedere la prestazione del giuramento. Ma questo cittadino comincia ad esser deputato quando è ammesso ad esercitarne le funzioni? Niente affatto; egli è già deputato fino da quando fu eletto....

Crispi, presidente del Consiglio. D'accordo.

Cavallotti. ed ha diritto di sedere in quest'aula, fin dal momento che la Camera ha riconosciuto in lui tutte le condizioni di eleggibilità. „ E poi più avanti: „ c'è chi dice che l'articolo 44 dello Statuto dia il diritto alla Camera, dopo che la elezione fu dichiarata valida, di potere espellere il deputato. Ma quell'articolo non è stato letto bene. L'articolo dice così: se un deputato cessa, per qualunque motivo, dalle sue funzioni il collegio che lo aveva eletto sarà tosto convocato per fare una nuova elezione; ma se un deputato non ha assunto le sue funzioni, come si può dire che ha cessato dalle funzioni medesime? „

Dunque una volta che il deputato, per dirla con l'onorevole Crispi, è deputato fino da quando è eletto, una volta che ha diritto di sedere in quest'aula fin dal momento in cui la Camera ha riconosciuto la sua eleggibilità; una volta che questo diritto, conferitogli dalla legge elettorale, dal Codice penale, dalla convalidazione della Camera, questo diritto, come l'onorevole Crispi ci insegna, implica e vuole l'esercizio effettivo delle funzioni, se questo esercizio voi illegalmente con la forza lo impedito, eccovi in urto anche con la legge del giuramento che a quell'esercizio non ammette altro indugio tranne il caso di *impedimento legittimo*.

Questo dello Sbarbaro, non essendolo per fatto vostro, lo Sbarbaro ha diritto a giurare; ed essendone impedito per colpa non sua la Camera non può pronunziare la decadenza, ciò che ha per effetto la vacanza del collegio e la vacanza del collegio è contraria allo Statuto che vuole la rappresentanza completa della nazione.

Prendete la cosa come volete, prendetela per la testa, prendetela dai piedi, il diritto che cacciate dalla porta vi rientra dalla finestra. Torno a ripetere vi trovate davanti l'articolo 86 della legge elettorale, che non potete cambiare con un semplice voto della Camera. Se lo volete cambiare, fate una legge, ma fino a che non l'avete fatta, la legge elettorale è sovrana, il Codice penale è sovrano. Fino a che la legge com'è non l'avete

fatta, dovete subirla, e non c'è voto della Camera che tenga. Noi non domandiamo altro che la inviolabilità della legge. Questa è la sola nostra tesi, e in nome dell'inviolabilità della legge che esisto sopra tutti, che sta al disopra anche dell'onorevole Crispi (non par vero, ma pure è così) in nome di questa inviolabilità domandiamo che la Camera inviti il Governo a dare le disposizioni, non perchè sia offesa la sentenza dei magistrati, ma perchè il professore Sbarbaro, eletto deputato, condannato, in condizioni di eleggibilità, convalidato dalla Camera, sia, a tenore di legge, messo in grado di esercitare, durante la Sessione, le funzioni che la legge gli conferisce. (Bravo! a sinistra).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

Crispi, presidente del Consiglio. L'onorevole deputato Cavallotti è partito da un falso supposto. Egli ritiene, che l'elezione del professore Sbarbaro sia stata convalidata dalla Camera, e che in conseguenza, il medesimo debba avere libero accesso in quest'Aula. L'onorevole Cavallotti ha dimenticato la discussione del 5 dicembre 1889. In quel giorno fu portato alla Camera l'atto di convalidazione dell'elezione dello Sbarbaro, ed essendo surta la questione sugli effetti di quella convalidazione, ne fu rimessa ad altro giorno la decisione.

Allora si discusse il quesito, se la sua elezione poteva dargli facoltà di venire alla Camera. La discussione fu viva ed ardente, e forse si sarebbe risolta la questione, se per un delicato pensiero del nostro Presidente, non se ne fosse voluto rimettere ad un esame più ponderato la soluzione.

Ciò posto, è chiaro, che il dubbio sul diritto o no dello Sbarbaro di entrare nell'esercizio delle sue funzioni, è surto giusto il giorno in cui si parlò della convalidazione della sua elezione.

Così stando le cose, io non sono punto in contraddizione colla mia teoria, cioè che il cittadino è deputato pel suffragio degli elettori, e che il deputato, una volta convalidata la sua elezione, ha il diritto di entrare nella Camera, e di giurare. Queste massime, proclamate altra volta, le ammetto anche oggi. Ma nel caso di Sbarbaro esse non sono applicabili perchè, ripeto, il 5 dicembre 1889 fu contrastato questo diritto, e fu rimandata ad un altro giorno ogni decisione.

Cavallotti. Dalla legge o dalla Camera?

Crispi, presidente del Consiglio. La Camera ordinò così in base alla legge.

Onorevole Cavallotti, questa volta non mi ha

letto, e mi duole, che ciò avvenga a lei che studia tanto i miei discorsi. (*Si ride*).

Il 5 dicembre vi fu una lunga discussione, ed io combattei la proposta di coloro i quali volevano ammettere che lo Sbarbaro potesse venire alla Camera, e discorrendo allora, mi riferii ai precedenti inglesi, e mi appoggiai alle leggi italiane.

Quindi non sono in contraddizione, e gli argomenti dell'onorevole Cavallotti contro di me, per quanto vivaci, non hanno alcun sostegno di ragione.

E poichè mi fu concesso di parlare un'altra volta, mi permetta la Camera di riparare alla dimenticanza di alcuni dati di fatto, che si riferiscono al primo discorso dell'onorevole Cavallotti. Dirò adunque, che il processo Sbarbaro si è svolto e terminato quando noi non eravamo al potere. Le sentenze che riflettono lo Sbarbaro sono del 1884, del 1885 e del 1886, ed allora il potere era in altre mani.

Per quanto riguarda i libelli diffamatorii che poterono essere scritti contro di me, e contro il ministro della giustizia, se noi abbiamo avuta la virtù di non esperire l'azione penale, imperocchè per i fatti di diffamazione ci vuole l'istanza privata, di questo l'onorevole Cavallotti, anzichè farci una colpa, dovrebbe farci un merito. Noi non curiamo i diffamatori, lasciamo libero il corso alle loro ingiurie ed alle loro calunnie, sicuri della nostra coscienza e degli atti nostri.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Imbriani.

Imbriani. Io non ho chiesto di parlare in merito, poichè, dopo tanti alti e competenti discorsi, la mia parola giungerebbe infruttuosa. Però mi piace di fare alcune osservazioni, poichè fui proprio io che, il 5 dicembre 1889, sollevai questa questione, appena fu convalidata la elezione del deputato Sbarbaro. Il ministro Crispi certo non si trova in contraddizione col ministro Crispi, ma si trova in continua e perfetta contraddizione col deputato Crispi.

Crispi, presidente del Consiglio. È un'opinione sua.

Presidente. Onorevole Imbriani è un suo apprezzamento.

Crispi, presidente del Consiglio. È un suo apprezzamento. Io credo il contrario. Potrei lo stesso dire a Lei se guardassi la sua vita dal 59 al 61. Allora era arrabbiato monarchico ..

Imbriani. Non credo...

Crispi, presidente del Consiglio. Ora è repubblicano davvero...

Imbriani. Non è esatto.

Presidente. Un Parlamento non può assistere continuamente ad assalti personali.

Imbriani. Permetta, onorevole presidente. Mi è stata mossa un'accusa e oramai ho il diritto di parlare.

Presidente. Ma di parlare sull'argomento.

Imbriani. Sull'argomento, e di rispondere poichè mi è stato detto che sono stato un monarchico arrabbiato, cosa assolutamente non vera...

Presidente. Ma io spero che sia vera anzi. (*ilarità — Applausi*).

Imbriani. Mi permetta, onorevole presidente, poichè la mia fede politica è stata una sola: la unità d'Italia, il desiderio di veder compiuta la mia patria. E per veder compiuta la mia patria sono stato soldato e sono pronto ad esser di nuovo soldato, anche sotto la monarchia, per redimere interamente la mia patria. Mi citi il signor Crispi una sola mia parola, indichi un solo atto della mia vita che sia contrario a ciò che non abbia per scopo quest'ideale.

Dunque l'Italia innanzi tutto, al di sopra di tutto, l'Italia compiuta, con, senza e anche contro la monarchia.

Presidente. Onorevole Imbriani, non potrei lasciarla continuare a parlare se il suo pensiero non fosse quello di associare l'Italia e la monarchia inseparabili e indivisibili. (*Bene!*)

Imbriani. Permetta. (*Vivi rumori coprono la voce dell'oratore*).

Voci. Basta! basta!

Presidente. Onorevole Imbriani, io non posso lasciarla continuare; venga all'argomento.

Imbriani. D'altronde Ella mi chiama spesso a termini parlamentari ed io credo che la parola *arrabbiato* non sia un termine parlamentare. Potrei allora usarla io per dire al signor ministro che egli è ora così *arrabbiato* sostenitore dei diritti regi, mentre una volta non faceva che parlare dei diritti e della sovranità popolare, ma soltanto per giungere a quel posto... (*Rumori*).

Presidente. Venga all'argomento, onorevole Imbriani, altrimenti non posso lasciarla continuare.

Imbriani. Ebbene torniamo alla calma perfetta. (*ilarità*).

Ho udito ieri commentare e interpretare dal ministro Crispi le dichiarazioni del ministro Zanardelli; vorrei oggi conoscere quale sia l'opinione del ministro guardasigilli competente in materia.

Non aggiungo altro.

Presidente. L'onorevole Roux ha facoltà di parlare.

Roux. Io parlo addirittura sul mio ordine del

giorno per essere più breve. Anzi tutto debbo esprimere all'onorevole Crispi, a nome mio e di alcuni miei amici, il profondo rincrescimento che abbiamo provato nell'udire alcune sue affermazioni.

L'onorevole Crispi ha detto che egli non fa distinzione di destra o di sinistra nella Camera, che egli accetta i voti di quelli che concordano colle sue opinioni; che mai non andò d'accordo con quelli, che siedono su quei banchi della Camera. (*Sinistra*).

Voci. No! no!

Roux. Onorevole Crispi, mi permetto dirle che quei deputati, fra cui mi onoro di essere, non appartenenti all'estrema sinistra, i quali, ieri, con profondo loro rincrescimento, hanno dovuto dare il loro voto favorevole ad un ordine del giorno non accettato dal Governo, furono con lei nell'opposizione dal 1883 al 1886, che sostennero il suo Ministero dal 1887 al 1889, e che nel tempo stesso che sentono vivo il rammarico pel distacco di ieri, esprimono il desiderio di potere di nuovo esser insieme con lei nell'avvenire.

L'onorevole Crispi ha posta la questione (mi si permetta dirlo) ha posta la questione, differente da quella che fu posta agli Uffici.

Crispi, *presidente del Consiglio*. L'ho analizzata; ma il quesito è quello che fu preposto. Non lo muto.

Presidente. Cerchi di accelerare, onorevole Roux.

Roux. Accelero subito. Ho parlato così pocol...

Il 17 dicembre, l'onorevole presidente della Camera aveva proposta la questione sopra l'applicabilità dell'articolo 45 dello Statuto.

Sorse l'onorevole Baccarini, e ricordò opportunamente che le questioni si risolvono dalla Camera, caso per caso. L'onorevole presidente del Consiglio, dissenziente in ciò dal presidente della Camera, accettò l'ordine d'idee dell'onorevole Baccarini, ed inviò agli Uffici questo quesito:

“ Gli Uffici son chiamati a decidere se debba o no essere scarcerato l'onorevole deputato Sbarbaro. ”

Oggi, in fine del suo discorso, l'onorevole Crispi vi ha posto quest'altro quesito: un condannato può godere delle prerogative dell'articolo 45? Come vede la Camera, la discussione e la votazione sono molto differenti...

Crispi, *presidente del Consiglio*. Io non chiedo questo; ho analizzato il concetto.

Verrà posto in votazione soltanto il quesito che fu portato agli Uffici.

Roux. Allora prendo atto, con piacere, delle parole dell'onorevole Crispi, e, appunto perchè lo accetto, mi permetterò, per non pregiudicare la questione, mi permetterò di pregar la Camera di votare il mio emendamento. Da 42 anni, questioni così urtanti ed irritanti come quelle d'oggi, furono sempre evitate in questa Camera; avrei potuto desiderare che anche oggi non fossimo chiamati a questi dibattiti che non danno buon esempio di noi nel paese. (*Ooh! Ooh!*) Ebbene, o signori, in nome appunto di questa tradizione parlamentare, in nome appunto della impressione che essa può fare sopra di noi, accetto la proferta del relatore, che, mantenendo io il mio emendamento, la Commissione non avrebbe potuto non accettarlo e prendo atto delle parole dell'onorevole Crispi che egli non domanda alla Camera se non che una risoluzione speciale.

Prego quindi la Camera ed anche il Governo che accettino il mio emendamento; poichè almeno ad un'altra legislatura sia lasciata la soluzione di un quesito che sedici legislature non hanno ancora osato di affrontare, e che oggi mi pare non sia abbastanza opportuno risolvere colle idee prevalenti.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bonghi.

Bonghi. Ho dubitato molto dentro di me se dovesti o no prendere parte a questa discussione; ma mi son persuaso ch'io avevo dovere di parlare per chiarire il mio voto nella tornata d'oggi, e mostrare in che cosa differisca, in che consenta col voto di ieri.

Sarò assai breve.

Signori, quale questione ci si è proposta ieri? Una questione sulla quale avevo discorso più volte in questa Camera; ciò è dire se, data da questa Camera la autorizzazione a procedere contro un deputato, la Camera dovesse attendere, silenziosa e fiduciosa nell'autorità della magistratura, tutti gli effetti naturali di un'autorizzazione a procedere. Ed ho sempre sostenuto che la Camera dovesse farlo: e che sarebbe stata un'assurda cosa distinguere l'autorizzazione a procedere dall'autorizzazione ad arrestare, non si potendo intendere, rispetto ad una cosa giudicata, che un arresto esecutivo.

Quest'oggi è un'altra questione: se cioè il voto degli elettori possa cancellare una condanna. (*Denegazioni a sinistra*).

E codesta domanda è stata posta davanti alla Camera, secondo me, in termini molto poco precisi; e cioè se il voto degli elettori possa scarcerare un condannato.

Non si tratta dunque più di una definizione giuridica, ma quasi di un'esecuzione di fatto, di un ordine che dà la Camera, quasi fosse un potere esecutivo, alle autorità giudiziarie perchè eseguano quello che è proprio loro ufficio di eseguire.

E a questo secondo quesito io credo che dalla parte mia, come dalla parte di tutti quanti coloro che hanno seguito un certo ordine d'idee nel governo del mio paese, non si possa rispondere altrimenti che: *no*.

Il voto degli elettori non può cancellare una condanna, come non può impedire che si esegua.

Non poteva la Camera ieri impedire che la sentenza si eseguisse, non può oggi il voto degli elettori impedire che la esecuzione della sentenza continui e si compia. Nell'affermare così il primo principio, come il secondo, sono stato lieto di trovarmi d'accordo coll'onorevole Crispi, come sono lieto di trovarmi d'accordo con lui ogni volta che egli vuole ispirare a questa Camera un esatto rispetto della parte spettante al Potere esecutivo ed al Potere regio nel funzionamento della Costituzione; ogni volta che l'onorevole Crispi, in questa Camera, fa piena conferma ed aiuta la forza di quei principii, che voi potete dire essere stati sempre i principii della Destra, e noi non possiamo che esserne lieti... (*Commenti*). Duolmi per coloro a cui questa parola " Destra " non può piacere; ma Destra e Sinistra si sa che ormai sono parole che ad altro non servono che ad indicare i deputati che seggono da questa parte della Camera, e quelli che seggono dalla parte opposta; e destri e sinistri continueranno ad esserci fino alla fine dei secoli od almeno fino a che queste parole Destra e Sinistra vorranno significare gli onorevoli che seggono dal lato destro e quelli che seggono al lato sinistro di questa Camera... (*Ilarità*) ...almeno sino a che la Camera italiana non adotti il sistema della Camera inglese secondo il quale i deputati mutano posto via via che muta di partito il Governo. Ma finchè noi sventuratamente vorremo dire ed intendere che stare da una parte o dall'altra della Camera non significa adesione al partito ministeriale, ma solo espressione di alcuni principii speciali di Governo, fino a quel tempo almeno sarà necessario che Destra voglia dire alcuni principii di Governo e Sinistra alcuni altri. Io adunque sono lietissimo ogni volta che mi incontro coll'onorevole Crispi in ciò; e crederei di mancare a tutti quanti i principii che mi paiono degni di un'opposizione, se ogni volta che questa opposizione si trova d'accordo coi principii di condotta che il Governo, in quel momento

segue, e crede di seguire, non dicesse sè al Governo, come crederei indegna quella opposizione che dicesse *no* ogni volta che il Governo seguisse principii conformi ai suoi.

A me è parso che l'onorevole Bovio confondesse il significato della parola " politico " con quello della parola " ministeriale. " Noi siamo un partito politico, non già sempre, perchè votiamo pro o contro il Ministero, ma sostanzialmente, perchè noi seguiamo alcuni principii; è il sentimento nell'affermazione di alcuni principii che forma il partito politico, non è già l'aderenza servile e schiava ad alcuni uomini che possono essere per caso al Ministero.

Bovio. Siamo d'accordo.

Bonghi. Allora siamo d'accordo nel pensiero, ma non siamo d'accordo nelle parole, (*Ilarità*). Però nello stesso tempo che credo esatta l'affermazione della Camera di ieri, e la mia insieme con la sua, che la condanna debba eseguirsi rispetto al Costa, e credo esatto altresì oggi di dire che il voto degli elettori non possa cancellare la condanna che sta scontando l'onorevole Sbarbaro, debbo confessare schiettamente che nell'animo mio resta un dubbio che non mi impedisce di votare in questa questione, ma che mi renderebbe molto esitante a rispondere ad un'altra questione; è una questione non delle due che sono state trattate, e rispetto alle quali risponderci nel modo che ho detto, ma una questione la quale, sebbene possa confondersi con qualcuna delle due che abbiamo trattate, sostanzialmente è diversa, cioè a dire se, convenuto tra noi che per ragioni di principio nè la condanna dell'onorevole Costa debba essere sottratta all'autorità giudiziaria, nè quella dell'onorevole Sbarbaro essere cancellata, la Camera possa aver diritto di sospendere la condanna degli onorevoli Costa e Sbarbaro, e chiedere al potere esecutivo che trovi modo di non lasciare due colleghi senza la loro rappresentanza in questa Camera, dove la presenza di questi due deputati si rende perciò necessaria. (*Commenti*).

Poniamo il caso. Signori, voi sapete che non sono punto tenero, e che non ho nessuna difficoltà a dire tutto il mio pensiero. Io non conosco nemmeno l'onorevole Costa, suppongo che egli oggi sia in carcere, me ne duole per lui, ma era la pena che doveva subire.

Però, l'onorevole Costa, per l'amore che porta a certe questioni, egli che le conosce meglio che teoricamente, giacchè si aggira di continuo fra certe classi sociali, avrebbe diritto di esprimere il proprio avviso su quelle questioni che pur dovranno venire davanti alla Camera.

Ebbene, la Camera può chiedere, io non ho nessuna simpatia per l'onorevole Sbarbaro, la Camera può chiedere che gli onorevoli Costa e Sbarbaro assistano alle sedute? (*Commenti*).

Io parlo senza animo partigiano. Tanto mi pare chiara la risposta alle prime due questioni, tanto mi par dubbia la risposta a quest'ultima.

Nella storia parlamentare inglese, spesse volte troviamo che la Camera ha richiesto la presenza di deputati carcerati. Da qualche anno non la richiede più, ed io non ne so bene il perchè. Questo perchè bisognerebbe che lo studiassimo; potrebbe essere che fosse nella legge, per effetto della quale la condanna di questi deputati è stata pronunciata; come quella, per esempio, per i deputati irlandesi, dei quali non ho mai veduto che sia stata richiesta la presenza dalla Camera.

Ma io capisco la possibilità di questa domanda, capisco il diritto inglese che, mi pare certo, in principio accetta la risposta affermativa a questa domanda; e questo diritto inglese, così formulato, concilia i due principii, i quali mi paiono tutti e due degni di rispetto; il principio dell'autorità giudiziaria da una parte, e il principio della rappresentanza continua dei collegi, dall'altra, quando questa rappresentanza è chiesta dai collegi che hanno avuto la cura almeno di considerare ed osservare che coloro che si eleggevano erano eleggibili; giacchè non avevano commesso reati che li rendessero ineleggibili.

La mia natura, quantunque voi tutti sappiate che io seguo principii conservatori molto rigidi, non è tale che si innamori delle restrizioni soverchie, perchè non le credo efficaci. Dopo un certo tempo quella fune che si è voluta mettere intorno a certi diritti, si spezza, ed i diritti sono esercitati come abusi, non più come diritti. Perciò, o signori, io credo che, pur votando oggi, come voterò, conforme all'ordine del giorno della Commissione, la questione resti ancora aperta rispetto a questi altri diritti della Camera e degli elettori. Da una parte noi dobbiamo rispettare la giustizia e restringere le soverchie ingerenze, che sull'amministrazione della giustizia abbiamo voluto esercitare negli anni scorsi per una falsa interpretazione dell'articolo 45 dello Statuto, della quale sono stati antesignani nel Parlamento dei documenti, dei quali ho sentito parlare con grande ammirazione in questi giorni, ma per cui non ho mai avuto alcuna stima. Questa falsa interpretazione io prego quanto più posso la Camera di rettificare; essa mi induce tanto più a seguire il Governo nelle opinioni, che ha espresso oggi, perchè esse costituiscono una fermata ad una inter-

pretazione sempre più fallace ed abusiva per parte del potere parlamentare.

Ma dopo tutto questo io non voglio, da parte mia, pur interpretando le leggi esattamente come i tempi civili vogliono e come voi democratici dovrete volere, se qualche volta non vi scordate dei vostri principii, pur associandomi ad un'interpretazione più ristretta dell'articolo 45 dello Statuto, non voglio dissimularmi che noi rischiamo in questo modo di menomare il diritto della Camera e degli elettori. (*Approvazioni*).

Presidente. Verremo dunque ai voti.

Zanardelli, ministro di grazia e giustizia. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Zanardelli, ministro di grazia e giustizia. Non voglio commettere la scortesia di non rispondere all'onorevole Imbriani. L'onorevole Imbriani mi ha chiesto la mia opinione intorno alla questione che si discute. Mi pareva veramente perfino superflua una risposta, ma, il non darla, mi sarebbe sembrata una scortesia e quindi rispondo.

Io credo che questa risposta però risulti chiara, sicura, evidente dal mio discorso di ieri.

Ieri, infatti, che cosa ho sostenuto? Ho sostenuto che l'articolo 45 dello Statuto, non si è mai riferito e non può riferirsi che ad arresto preventivo od a procedimento in corso, non mai ad arresto esecutivo, alla applicazione della cosa giudicata.

Ora nel caso di questa esecuzione siamo indubbiamente anche oggi. Aggiungerò che nel caso di ieri, l'articolo 45, nella sua prima parte, preso letteralmente poteva avere una apparenza di applicabilità, di cui vantaggiarsi gli oppositori alle conclusioni della maggioranza della Commissione; in quanto nel medesimo è detto che nessun deputato può essere arrestato durante la Sessione; la lettera dell'articolo adunque potevasi meglio prestare ad una favorevole interpretazione, perchè l'onorevole Costa è in libertà. Invece nemmeno il tenore letterale della prima parte dell'articolo 45 giustifica una favorevole interpretazione nel caso d'oggi; poichè non havvi da arrestare alcuno, come nessuno havvi da tradurre in giudizio; sicchè non soltanto non è applicabile lo spirito, ma non è nemmeno applicabile la lettera dell'articolo 45.

Imbriani. Chiedo di parlare. (*Rumori*).

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Imbriani. Dirò soltanto poche parole.

Naturalmente nè le parole di ieri del guardasigilli, nè, tanto meno quelle di oggi hanno potuto persuadermi. (*Si ride*).

Io voto con piena coscienza. (*Rumori*).

Voci. Tutti votiamo con coscienza. (*Rumori*).

Imbriani. Io voto con piena coscienza per i diritti inviolabili della nazione, che sono superiori a tutti gli altri diritti, siano essi largiti, o non largiti.

Quanto alla persona dell'onorevole Sbarbaro la metto fuori di discussione. Non ho paura delle male lingue perchè non ho macchie, e non credo che le male lingue debbano far paura mai alle persone, che non hanno veruna macchia. (*Commenti*).

Presidente. Lei crede facilmente ciò che spesso non è.

Imbriani. Cioè?

Presidente. Non sempre le male lingue rispettano chi non ha macchie!

Imbriani. Onorevole presidente, non ho detto che le male lingue rispettano sempre chi non ha macchia, ho detto che chi non ha macchia non le teme. (*Rumori*).

Presidente. L'ha già detto il presidente del Consiglio.

Imbriani. L'ha già detto il presidente del Consiglio? Sta bene. Vuol dire che questa volta ripeto le sue parole. (*Si ride*).

Dunque credo che, dopo questa discussione, la Camera se non vuole una seconda *diminutio capitis*, se non intende di menomare sè stessa, debba votare ciò che nella Camera subalpina si chiedeva ai ministri e che io ripetei nella seduta del 5 dicembre; debba, cioè, intimare al potere esecutivo di scarcerare il deputato Sbarbaro.

Presidente. Come la Camera sa, la Giunta stata eletta dagli Uffici per riferire intorno a questo argomento, propone di passare all'ordine del giorno puro e semplice sul quesito relativo alla scarcerazione del deputato Sbarbaro.

L'onorevole Roux accettando la conclusione della Commissione propone un emendamento.

Ne do lettura:

“ La Camera, senza pregiudicare le prerogative parlamentari sancite dall'articolo 45 dello Statuto, passa all'ordine del giorno sulla scarcerazione dell'onorevole Sbarbaro. ”

Annaboldi. Domando di parlare per una dichiarazione.

Presidente. Parli.

Annaboldi. Per ragioni, che i miei colleghi comprenderanno molto facilmente, senza che aggiunga altre parole, dichiaro che mi astengo dalla votazione.

Presidente. Gli onorevoli Bovio, Cavallotti, San-

guinetti, Sacchi, Imbriani propongono la seguente risoluzione:

“ La Camera, sospesa ogni deliberazione di massima intorno al quesito, che le fu sottoposto, invita frattanto il Governo stesso a provvedere perchè il deputato Sbarbaro sia messo in grado di esercitare il suo mandato. ”

Questa proposta sospensiva e risolutiva ad un tempo, che è diversa dalla risoluzione proposta dalla Commissione, ha la precedenza.

Baccarini. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Baccarini. Io ho domandato di parlare quasi per un fatto personale, avendo l'onorevole Roux voluto citare una mia dichiarazione del 5 dicembre, mi pare, che il presidente del Consiglio chiese che fosse inviata agli Uffici. Io quindi ho chiesto di parlare per dire che confermo quello che allora dissi, e che sono anche oggi nello stesso ordine d'idee. Per me sostengo che in materia di arresto, o preventivo o esecutivo, e quindi nel caso che uno nominato deputato sia in carcere, debba sempre intervenire il giudizio della Camera. La presente discussione perciò io credo che avrebbe dovuto aver luogo appena lo Sbarbaro fu nominato deputato. Ma ad ogni modo, o presto o tardi, la discussione è venuta. Ora io, che intendo di riservare e di tutelare pienamente il diritto sancito dallo Statuto della prerogativa del Parlamento e del corpo sovrano, che è il corpo elettorale, distingo poi quanto all'applicazione della prerogativa alle singole persone.

Il corpo elettorale, secondo me, ha diritto di eleggere chiunque sia eleggibile, sia fuori o sia in carcere. La Camera ha diritto di giudicare se la persona che si vuol mandare qui dentro, per una ragione o per un'altra, sia più o meno degna di sedere in essa. Perchè possono accadere dei casi in cui, anche un collegio elettorale, sia capriccioso, e commetta anch'esso qualche eccesso. Io distingo. Ieri ho detto che il caso di Costa mi pareva di quelli, che provenivano direttamente da causa politica, e nei quali casi io sosterrò sempre che la prudenza politica porta che la Camera faccia rimanere nel proprio grembo coloro i quali, in fin dei conti, non sono di altro responsabili che di una manifestazione più o meno corretta del proprio modo di sentire politico.

Ma vi sono altri casi, e questo dello Sbarbaro può essere di quelli, in cui la qualità della condanna raccomandandi poco la persona condannata. Per conseguenza io credo di essermi spiegato abbastanza, perchè l'egregio mio amico Caval-

lotti e quelli che con lui hanno firmato il suo ordine del giorno, mi possano autorizzare a pregarli, di non insistere nella votazione di quell'ordine del giorno, che, senza loro intendimento, piglia l'aspetto di una votazione pro Sbarbaro. Almeno a me fa questo effetto.

Quindi io indirizzo all'onorevole Cavallotti la preghiera, non solo per quello che ho detto, ma per quello che vorrei dire, che egli non insista nella sua mozione.

Presidente. L'onorevole Cavallotti ha facoltà di parlare.

Cavallotti. Io non credo di dovere spiegare, tanto più che non è la prima volta che parlo, che la questione che ho fatto non era pro Sbarbaro, ma *pro lege*.

Io comincio a credere di diventar un po' codino, perchè mi allarmo di vedere proclamare dai banchi della sinistra delle teorie troppo sediziose (*Si ride*). Proprio! Sento qui esporre delle teorie rivoluzionarie. La teoria che ha accennato or ora l'onorevole Baccarini porta logicamente alla onnipotenza della Camera, della Camera sola suprema giudice e sovrana nello Stato. Invece mi pare che, secondo le idee vostre, di bravi uomini d'ordine, al di sopra della Camera, devono stare le leggi fondamentali. E quindi poco fami pareva di essere, in questo, d'accordo con l'onorevole Bonghi, senonchè l'onorevole Bonghi, che è la logica in persona, non so come concili il suo desiderio di vedere rispettata la legge, col suo desiderio di votare l'ordine del giorno della Commissione che la viola.

Per me al di sopra del voto della Camera sta il rispetto della legge. Io dell'articolo 45 dello Statuto non mi occupo perchè non credo che qui ne sia il caso. Per ora si tratta di rispettare l'articolo 86 della legge elettorale e l'articolo 34 del Codice penale e l'articolo 44 dello Statuto e l'articolo 2 della legge sul giuramento.

Zanardelli, ministro di grazia e giustizia. Il Codice penale suppone l'esercizio del mandato.

Cavallotti. Se l'onorevole Baccarini nel fondo del suo pensiero accetta una conclusione, uguale a quella, che ho accennato, io sono d'accordo con lui, ed allora ben volentieri, poichè a me preme soltanto il risultato pratico, aderirò a quella forma qualsiasi, colla quale questo concetto venga espresso.

Trovi l'onorevole Baccarini una formola qualunque che corrisponda a questo concetto, e che ottenga questo risultato che la legge non sia violata, ed io ed anche i miei amici ritiriamo ben volentieri il nostro ordine del giorno, asso-

ciandoci a quella qualunque proposta che egli sarà per fare.

Presidente. L'onorevole Bovio ha facoltà di parlare. (*Rumori*).

Bovio. Io rinunzio allo svolgimento del mio ordine del giorno dopo le brevi premesse del mio discorso. L'ho fatto firmare soltanto da alcuni miei amici dell'estrema Sinistra per gratitudine all'onorevole presidente del Consiglio, il quale avendo dichiarato anticaglie l'antica Destra e l'antica Sinistra, ha dimostrato implicitamente che l'estrema Sinistra è sempre viva; e, come persona viva, io ho voluto che desse segno della sua esistenza.

In quanto poi all'onorevole Bonghi che col suo senno acuto ha dimostrato la libertà delle prigioni regie, a lui dico che l'osservazione indirizzata a me doveva rivolgerla all'onorevole presidente del Consiglio.

Fatta questa dichiarazione intorno ai partiti e alla nostra esistenza, che a me preme di salvare sopra ogni altra cosa, in quanto all'ordine del giorno, io a nome anche degli altri sottoscrittori lo ritiro, purchè rimanga salvo questo significato, che noi per la legge e pel diritto abbiamo discusso, e non per la persona.

Presidente. Ritirato l'ordine del giorno proposto dagli onorevoli Bovio, Cavallotti, ed altri, rimangono due proposte. Una è l'ordine del giorno della maggioranza della Commissione, che dice: "La Camera passa all'ordine del giorno", l'altra è l'ordine del giorno dell'onorevole Roux che dice:

"La Camera, senza pregiudicare le prerogative parlamentari sancite dall'articolo 45 dello Statuto, passa all'ordine del giorno sulla scarcerazione dell'onorevole Sbarbaro."

La Commissione accetta quest'ordine del giorno?

Tondi, presidente della Commissione. Rispondo. La formola adottata dall'onorevole Roux non differisce per nulla da quella proposta dalla maggioranza della Commissione, poichè non vi è che una sola aggiunta, che consiste nelle parole: "senza pregiudicare le prerogative parlamentari."

Ora nella maggioranza della Commissione non ci è stato mai il concetto di pregiudicare le prerogative della Camera.

È positivo questo; che oggi si deve determinare se l'onorevole Sbarbaro possa essere messo fuori del carcere nel quale disgraziatamente si trova.

Quindi la maggioranza della Commissione non crede di dover accettare la modificazione proposta dall'onorevole Roux.

Voci. Ai voti! Ai voti! (*Rumori*).

Presidente. Prendano i loro posti. Facciano silenzio.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Baccarini.

Baccarini. Io domando di parlare per chiedere la divisione sulla proposta Roux.

Presidente. È di diritto.

Baccarini. Perché non mi pare perfettamente esatto, almeno per quello che io ho compreso, che essa sia conforme all'ordine del giorno puro e semplice della Commissione.

L'ordine del giorno puro e semplice della Commissione dice solamente questo: lo Sbarbaro resti in prigione.

Io su questo non ho detto parola, non ho manifestato opinione alcuna, mi sono rimesso a quello che disse il 5 dicembre.

Ma io do molta importanza alla prima parte dell'ordine del giorno Roux, perché essa significa precisamente tutto quello, che io ho inteso di significare con le mie dichiarazioni ripetute oramai troppo, e che non voglio certamente ripetere un'altra volta.

Prego poi gli onorevoli Cavallotti, e compagni, di ritenere che il votare contro la proposta della Commissione, nell'urna o senz'urna, vale lo stesso come il votare in favore del loro ordine del giorno.

Presidente. La divisione è di diritto.

Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

Crispi, presidente del Consiglio. Io pregherei l'onorevole Roux di non insistere nel suo emendamento. Farò intanto poche considerazioni su tale argomento.

Oggi non si deciderà che il caso singolo, senza pregiudicare questione alcuna; non è una questione di massima che andrete a votare, ma una questione speciale che interessa la elezione del professore Sbarbaro.

La Commissione, non accettando l'emendamento dell'onorevole Roux, mantiene il suo ordine del giorno. La Commissione propone l'ordine del giorno puro e semplice, che essendo il più largo ha la precedenza su tutti.

Cavallotti. Ma no.

Crispi, presidente del Consiglio. Ma sì.

Presidente. Ma facciano silenzio.

Onorevole Roux, mantiene o ritira la sua proposta? Ha facoltà di parlare.

Roux. A me pareva che dato l'accordo generale, che vi è dal Bonghi, che vuole riservarsi casi analoghi, all'estrema sinistra (Cavallotti e Bovio) che vuol riservata la questione di massima; dato

che la Commissione ha dichiarato, per mezzo del relatore di accettare l'emendamento, perchè non implicava la questione di principii, si potesse da tutti concordi votare questo mio benedetto emendamento.

Ora non facciamo equivoci. Nella relazione della Commissione si dice: noi proponiamo l'ordine del giorno, perchè l'articolo 45 non è applicabile. Questo è il tenore della mozione della maggioranza. La minoranza invece dice: lasciamo da parte l'articolo 45, stiamo al caso speciale Sbarbaro, noi voteremo la sua non scarcerazione e rimandiamo ad altro giorno, ad altra Legislatura, la soluzione di questa gravissima massima delle prerogative parlamentari (*Rumori*).

La nostra spiegazione è chiara. E mi stupisco unicamente che mentre la Commissione dice di non voler pregiudicare la massima, e lo stesso dice il Governo, mi si inviti a ritirare l'emendamento. Si tratta di una questione, come fu detto tante volte, di lealtà e sincerità parlamentare. Diciamo francamente che cosa vogliamo pel caso Sbarbaro, non concedere la libertà, e diciamo che si rimanda la soluzione della questione di massima.

Presidente. Dunque, mantiene o ritira il suo emendamento?

Roux. Lo mantengo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Cambray-Digny, relatore. L'onorevole Roux ha detto un momento fa che io ho accettato a nome della Commissione la sua proposta. Lo prego di scusarmi; ma non mi pare di essermi espresso così.

Io ho detto che la Commissione non aveva inteso di proporre alla Camera un voto di massima e mi pare che le mie dichiarazioni siano state abbastanza esplicite; ma ho pregato l'onorevole Roux di non insistere sulla sua proposta di aggiunta, alla quale poi le cose dette dall'onorevole Baccarini e da altri oratori potrebbero dare forse un significato un po' diverso da quello che materialmente avrebbero le parole.

Ho detto poi che quando la sua proposta fosse stata messa a partito, noi della maggioranza della Commissione non avremmo potuto votare contro. Io non so se quest'opinione sarà divisa da tutti i colleghi della maggioranza della Commissione, ma io sono sempre di quest'opinione, nel caso che la nostra proposta dell'ordine del giorno puro e semplice non fosse accettata, e venisse quindi messo a partito l'ordine del giorno dell'onorevole Roux.

Presidente. Permetta, onorevole relatore, non può avere la precedenza l'ordine del giorno della Commissione, così com'è proposto.

L'ordine del giorno puro e semplice ha la precedenza, quando è presentato contro altre proposte, ma qui esso è la base della discussione. L'onorevole Roux ha presentato un emendamento alla proposta della Commissione, che, come ho detto, è il tema della nostra deliberazione, quindi essa non può in questo caso avere la precedenza.

Cavallotti. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Cavallotti. L'onorevole presidente ha spiegato tanto bene or ora, come l'ordine del giorno della Commissione contenga una vera proposta e non sia un ordine del giorno puro e semplice dei soliti, e come quindi non abbia nella votazione diritto a precedenza, che su questo non insisto.

Ma per mostrare all'onorevole presidente del Consiglio che non c'è, nel voto che sta per dare la Camera, il pericolo dell'equivoco ch'egli teme non ho che da richiamare le dichiarazioni così esplicite fatte ora dall'onorevole presidente della Commissione, l'onorevole Tondi, e dall'onorevole Cambray-Digny. Essi hanno detto chiaramente quale sia il significato, che intendono di dare al loro ordine del giorno ed hanno dichiarato che appunto per questo dissentono della proposta dell'onorevole Baccarini.

Dunque la proposta dell'onorevole Baccarini ha un significato, che è perfettamente in opposizione a quel che domanda la maggioranza della Commissione. Noi, in questo senso, voteremo, se sarà posta ai voti, la prima parte della proposta dell'onorevole Baccarini; ci riserviamo poi di riprendere la proposta....

Presidente. Permetta: non può essere ripresa; siamo in votazione!

Cavallotti. Intanto votiamo la proposta Baccarini, come opposizione a quella della maggioranza della Commissione.

Crispi, presidente del Consiglio. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Crispi, presidente del Consiglio. Dice benissimo la Commissione: alla proposta dell'onorevole Roux non si può votar contro. E ciò in conformità delle parole da me dette ultimamente. Io dissi che la Camera non vota se non sopra un caso singolo, e che non tocca la questione delle prerogative.

Imbriani. Chiedo di parlare. (*Rumori*).

Crispi, presidente del Consiglio. Perciò lo pregavo di ritirarla. La stessa dizione adoperata dalla maggioranza della Commissione e le cose

da essa dette non fanno che implicitamente confermare il concetto che l'onorevole Roux ha espresso nel suo emendamento. In ogni modo, se l'onorevole Roux v'insistesse, noi saremmo costretti a votarlo; non possiamo farne a meno, perchè non intendiamo pregiudicare le prerogative della Camera, in alcun modo.

Presidente. Onorevole Roux, mantiene la sua proposta?

Imbriani. Io sono uno dei promotori dell'ordine del giorno dell'onorevole Cavallotti e Bovio e lo mantengo.

Presidente. Se l'onorevole Cavallotti e l'onorevole Bovio...

Imbriani. Se l'hanno ritirato loro, lo mantengo io.

Presidente. Quando è fatta la dichiarazione che è ritirato, è inutile insistere.

Imbriani. Mi permetta, signor presidente: io non l'ho ritirato. (*Rumori*).

Cavallotti. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Cavallotti. Io pregherei l'onorevole Baccarini di voler ritirare la sua proposta. Metteremo ai voti quella della maggioranza della Commissione, e sarà chiaro il concetto della Camera. Il concetto della maggioranza della Commissione è stato chiarito dall'onorevole Tondi; quelli che non l'approvano voteranno contro. (*Commenti in vario senso*).

Imbriani. Ritiro la mia proposta. (*Aah! Aah! — Si ride*).

Per disciplina!... (*Ilarità e rumori*).

Presidente. Veniamo alla fine! Onorevole Roux...

Roux. Per consentire nel desiderio de' miei colleghi, io prenderò atto che Governo e Commissione non intendono decidere la massima e ritiro il mio emendamento. (*Oh! oh! — Approvazioni*).

Votazione a scrutinio segreto sulla proposta della maggioranza della Commissione.

Presidente. Rimane dunque la sola proposta della maggioranza della Commissione, che propone l'ordine del giorno puro e semplice sulla domanda di scarcerazione dell'onorevole Sbarbaro.

Su questa proposta chiedono la votazione a scrutinio segreto gli onorevoli: Cavallotti, Imbriani-Poerio, Bovio, Lagasi, Caldesi, Sanguinetti Cesare, Marcora, Mazzoleni, Vendemini, Meyer, Garavetti, Mellusi, Sacchi, Ercole, Francica, Cucchi Luigi, Cavalieri, Pais, Florenzano, Diligenti e Valle. (*Rumori e commenti*).

Mantengono la loro domanda?

Voci. Sì! sì!

Presidente. Si procederà dunque alla votazione per scrutinio segreto su questa proposta.

Coloro che approvano la proposta della maggioranza della Commissione, voteranno in favore, cioè metteranno palla bianca nell'urna bianca; quelli che non intendono approvarla voteranno contro mettendo palla nera nell'urna nera.

Si proceda alla chiama.

Pullè, segretario, fa la chiama.

Prendono parte alla votazione.

Adamoli — Alimèna — Amadei — Andolfato — Anzani — Arbib.

Baccarini — Baldini — Balestra — Barsanti — Basetti — Bertana — Berti — Bertollo — Bertolotti — Bobbio — Bonajuto — Bonasi — Bonghi — Boselli — Bovio — Briganti-Bellini — Brin — Broccoli — Bufardeci — Buonomo.

Calciati — Caldesi — Cambray-Digny — Cappelli — Carcano — Carmine — Carrelli — Carrozzini — Casati — Cavalieri — Cavalletto — Cavalli — Cavallotti — Cefaly — Chiala — Chiapusso — Chiara — Chiaradia — Chinaglia — Cibrario — Clementi — Cocco-Ortu — Coeozza — Colaianni — Colombo — Compans — Corvetto — Costa Alessandro — Cremonesi — Crispi — Cucchi Francesco — Cucchi Luigi — Curcio — Curioni.

Damiani — D'Ayala-Valva — De Blasio Vincenzo — Del Balzo — Delvecchio — De Pazzi — Di Baucina — Di Blasio Scipione — Di Broglio — Diligenti — Di Marzo — Dini — Di Rudini — Di San Giuliano — Di San Giuseppe.

Ercole.

Fabrizi — Facheris — Favale — Ferracciù Ferrari Luigi — Ferraris Maggiorino — Ferri — Flaùti — Florenzano — Fortis — Fortunato — Franceschini — Francica — Frola.

Gabelli — Gagliardo — Galimberti — Galli — Gallotti — Gamba — Gandolfi — Gangitano — Garavetti — Garelli — Gatti-Casazza — Gentili — Geymet — Giampietro — Giolitti — Giordano Ernesto — Giovanelli — Grassi Paolo — Grimaldi — Grossi — Guglielmi.

Imbriani-Poerio — Indelicato — Inviti.

Lacava — Lagasi — La Porta — Levi — Lucchini Giovanni — Luciani — Luzi — Luzzatti.

Maffi — Maldini — Maranca Antinori — Marcantili — Marchiori — Marcora — Mariotti Filippo — Mariotti Ruggero — Marselli — Marzin — Materi — Mattei — Maurognato — Mazzoleni — Mel — Mellusi — Merzario — Meyer — Miceli — Mocenni — Modestino — Mordini — Morin — Moscatelli — Mussi.

Nasi — Nicolosi.

Oddone.

Pais Serra — Palberti — Pandolfi — Panizza — Papa — Paroncilli — Pasquali — Pelloux — Petroni Gian Domenico — Piacentini — Pianciani — Plebano — Polvere — Prinetti — Puglia — Pugliese Giannone.

Raggio — Reale — Ricci Vincenzo — Righi — Riola — Rizzo — Romanin-Jacur — Romano Giuseppe — Roncalli — Rossi — Roux — Rubini — Ruggi.

Sacchetti — Sacchi — Sacconi — Sagarriga — Salandra — Sanguinetti Cesare — Santi — Scarselli — Sciacca della Scala — Serra Vittorio — Siacci — Silvestri — Simeoni — Sola — Solimbergo — Speroni — Spirito — Suardo.

Tasca — Taverna — Tegas — Tenani — Teti — Tomassi — Tondi — Torraca — Torrighiani — Trompeo.

Ungaro.

Vaccaj — Valle — Vastarini-Cresi — Velini — Vendemini — Vendramini — Villanova — Visocchi.

Zainy — Zanardelli.

Sono in congedo.

Albini — Angeloni.

Barazzuoli — Baroni — Barracco — Basteris — Bastogi — Benedini — Bonardi — Borgatta — Borromeo — Bottini Enrico — Bruniatti — Bruschettini — Buttini Carlo.

Cafiero — Calvi — Canevaro — Capoduro — Cavallini — Cerruti — Cerulli — Chiaves — Chiesa — Cipelli — Cittadella — Compagna — Cordopatri — Cuccia — Curati.

D'Adda — De Blasio Luigi — Di Breganze — Di Groppello.

Fabbricotti — Fabris — Faina — Faldella — Farina Luigi — Fili-Astolfone — Fornaciari — Franzosini.

Gerardi — Gherardini — Giudici Gio. Battista.

Lazzarini — Lunghini.

Marin — Martini Ferdinando — Martini Giovanni Battista — Massabò — Mensio.

Nocito — Novelli.

Panattoni — Parona — Pascolato — Patamia — Pavoni — Peirano — Pellegri — Penserini — Petriccione — Petronio — Peyrot — Picardi — Pierotti.

Racchia — Ricotti — Rinaldi Antonio — Rinaldi Pietro — Rizzardi — Rosano — Rubichi.

Sanvitale — Saporito.

Sono ammalati.

Araldi — Armirotti.
Castelli — Coccapieller.
De Cristofaro.
Farina Nicola — Florena.
Genala — Guglielmini.
Mazza — Minolfi.
Nicotera.
Palitti — Pignatelli — Plastino.
Seismit-Doda — Sorrentino — Sprovieri.
Vigna.
Tabacchi — Turi.
Vayra — Villani.
Zuccaro.

Sono in missione.

Campi — Costantini.
Ellena.
Finocchiaro-Aprile — Franzì.
Morra.
Quartieri.

Presidente. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto ed invito gli onorevoli segretari della Presidenza a voler procedere alla numerazione dei voti.

(Si numerano i voti).

Proclamasi il risultato della votazione.

Presidente. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sulla conclusione proposta dalla Commissione parlamentare circa il quesito relativo alla scarcerazione del deputato Pietro Sbarbaro:

Presenti	219
Votanti	218
Maggioranza	110
Voti favorevoli . . .	159
Voti contrari	59
Astenuto	1

(La Camera approva la risoluzione della maggioranza della Giunta parlamentare).

Risoluzione sul giuramento del deputato Sbarbaro.

Presidente. Ora debbo ricordare alla Camera che il giorno 18 spirarono i due mesi dentro i quali il deputato Pietro Sbarbaro avrebbe dovuto giurare; anzi io in quel giorno feci notare la cosa e pregai la Camera di voler prendere una deliberazione: se cioè l'onorevole Sbarbaro, rispetto all'obbligo del giuramento entro i due

mesi, si doveva, o no, considerare come esente, o se il Parlamento per pronunziarsi avesse dovuto attendere, senza nulla pregiudicare, l'esito sulla domanda di scarcerazione posta dinanzi alla Camera. Esaurito ora l'esame di questa domanda, parmi che la Camera debba decidere qualche cosa, ed il meglio sarebbe, secondo me, il rimanere d'accordo che i due mesi utili per prestar giuramento debbano per l'onorevole Sbarbaro considerarsi decorrenti solo dal giorno in cui egli potrà liberamente disporre di sè.

Crispi, presidente del Consiglio. E non può essere altrimenti!

Voci. Sì, sì!

Presidente. Nessuno opponendosi resta così stabilito.

Discussione sull'ordine del giorno.

Presidente. Ora la Camera deve stabilire l'ordine del giorno per lunedì.

In primo luogo verrebbe la discussione intorno alla convalidazione del regio decreto 8 novembre 1890 per la determinazione della ricchezza alcoolica naturale dei vini italiani, ma l'onorevole ministro delle finanze ha fatto conoscere che, per ragioni di salute, non potrà probabilmente trovarsi presente alla seduta di lunedì, quindi io propongo che per questo giorno sia messo nell'ordine del giorno il rendiconto generale consuntivo dell'amministrazione finanziaria per l'esercizio finanziario 1888-1889 e poi le disposizioni complementari alla legge 28 febbraio 1886, n. 3732 sui Consorzi di irrigazione, poi il disegno di legge la cui relazione fu presentata dall'onorevole Cavalletto e poi il disegno di legge intorno alla alcoolizzazione dei vini.

Bonghi. E delle interpellanze che cosa succede?

Presidente. Se l'onorevole Bonghi fosse stato presente alla fine della seduta di ieri avrebbe saputo che sono state rimandate a sabato prossimo.

Bonghi. Non posso star qui dalla mattina alla sera. Allora io dichiaro che in questa maniera le interpellanze essendo rinviate a tempo indefinito, io ritiro la mia interpellanza rispetto ai due giornalisti cacciati da Massaua ed interrogherò su questo argomento il ministro in occasione del bilancio degli affari esteri.

Presidente. Allora sarà cancellata dall'ordine del giorno l'interpellanza dell'onorevole Bonghi.

Cavallotti. Visto il modo con cui funziona il diritto d'interpellanza, ed il ritardo che si pone a soddisfare le legittime curiosità dei deputati; non volendo esser rimandati alle calende greche, e

non potendo prevedere il giorno in cui possa venire lo svolgimento della nostra interpellanza, cioè quella presentata tanto da me che dall'onorevole Marcora intorno agli arresti avvenuti a Milano, dichiariamo di ritirare la detta interpellanza riservandoci di fare le osservazioni che saranno del caso, alla discussione del bilancio dell'interno.

Crispi, presidente del Consiglio. Io sono dolentissimo, avrei voluto rispondere a questa sua interpellanza.

Cavallotti. Non siamo mica noi che abbiamo fissato questo bel modo di rimandare le interpellanze.

Crispi, presidente del Consiglio. Noi siamo sempre pronti.

Cavallotti. Quando? Di qui a tre mesi?

Crispi, presidente del Consiglio. Sarei lietissimo che Ella non ritirasse la sua interpellanza.

Cavallotti. Allora per contentarla, poichè lei è padrone del Parlamento, è padrone di far tutto...

Crispi, presidente del Consiglio. Io sono un deputato come un altro. La Camera è quella che decide.

Cavallotti. Io so che la Camera tutte le volte che lei ha voluto qualcheda lo ha sempre contentato.

Su questo nuovo metodo adottato per le interpellanze, lei ha fatto le tenebre, faccia la luce...

Crispi, presidente del Consiglio. Ella si sbaglia; non l'ho introdotto io questo metodo.

Cavallotti. Guardi, lei ha anche il diritto d'interrompere, ma per un momento rinunzi a questo diritto e mi lasci parlare.

Ella sa che la sua autorità ha fatto accettare alla Camera questo metodo di svolgere le interpellanze, usi dunque di questa sua medesima autorità per cambiarlo. Se Ella trovasse modo che le nostre interpellanze potessero essere svolte in un tempo, data la ristrettezza del quale, fosse rispettato il diritto dei deputati, noi glie ne saremmo grati. Quindi se è disposto ad accontentare la nostra curiosità in un termine più breve, lasciamo a lei di affrettare questo termine, e noi siamo sempre a sua disposizione. Se lei dunque è così gentile, così cortese da assegnarci un termine più breve, noi siamo qui per accettarlo.

Crispi, presidente del Consiglio. Io non abbrevio nè allungo alcun termine. Fu stabilito dalla Camera, la quale è padrona, che i sabati fossero destinati allo svolgimento delle interpellanze..

Cavallotti. Furono destinati da lei.

Crispi, presidente del Consiglio. La Camera è padrona.

Cavallotti. Sì, padrona per modo di dire!

Crispi, presidente del Consiglio. Lasciamo questi scherzi.

Dunque io sono pronto a rispondere; desidero anzi rispondere, e vorrei pregare l'onorevole Cavallotti di non ritirare l'interpellanza sua. Gli dirò poi un'altra cosa.

Siccome nell'ordine del giorno sono quattro leggi soltanto, se la discussione di queste quattro leggi sarà terminata prima di sabato, potremo discutere anche prima di sabato la sua interpellanza. Se alle interpellanze che vengono prima, si vorrà far precedere la sua, io non sarò contrario. Vede bene che io sono condiscendente.

Imbriani. C'è prima la mia..

Presidente. L'interpellanza dell'onorevole Cavallotti e dell'onorevole Marcora è molto indietro...

Cavallotti. Sente, onorevole presidente del Consiglio?

Presidente. Per cui essa in tutti i modi non potrebbe essere svolta prima di sabato; il diritto dei terzi deve essere rispettato.

Cavallotti. Senta, onorevole presidente...

Presidente. Ma finiamola una volta!

Cavallotti. ...a Milano pochi giorni fa io era in tribunale ed assisteva ad un processo, nel quale un debitore diceva al giudice: io il debito non lo nego, ma, così dicendo, non lo pagava. Ora noi sappiamo benissimo che il presidente del Consiglio è disposto a rispondere; ma noi non possiamo aspettare un tempo indefinito. Quindi, siccome ci si accerta che la nostra interpellanza sarà rimandata ad un tempo molto lontano, preferiamo di ritirarla.

Presidente. La mantenga; vedremo poi quando si potrà svolgere.

Cavallotti. Quando crederà il presidente del Consiglio.

Crispi, presidente del Consiglio. L'ordine del giorno non lo faccio io; Ella può dire quello che vuole; può anche scherzare; qui si scherza su molte cose; io però non ischerzo.

Cavallotti. Onorevole presidente...

Presidente. Mi pare che basti...

La seduta è sciolta.

Le seduta termina alle 7.30.

Ordine del giorno per la tornata di lunedì.

Discussione dei disegni di legge:

1. Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1888-89. (10)

2. Disposizioni complementari alla legge 28 febbraio 1886 n. 3732 sui Consorzi di irrigazione. (77)

3. Spesa straordinaria per la sistemazione nel palazzo Albergo Arti di proprietà del Comune di Modena degli istituti archeologici, artistici e scientifici di pertinenza dello Stato esistenti in quella città. (108).

4. Convalidazione del regio decreto 8 novembre 1889 per la determinazione della ricchezza alcolica naturale dei vini italiani. (7)

5. Autorizzazione di modificare con decreto reale le tariffe dei tabacchi. (96)

6. Stato degli impiegati civili. (86)

7. Abolizione del *Vagantivo* nelle provincie di Venezia e Rovigo. (76)

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

Capo dell'ufficio di revisione.

Roma, 1890 — Tip. della Camera dei Deputati.
(Stabilimenti del Fibreno)